

962685

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 13

962686

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.246. MELI Giacomo. - L'imputato é stato condannato per il reato di favoreggiamento personale ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione.

Osserva la corte che il reato é stato commesso il 9 gennaio 1982, sicchè alla data odierna é già estinto per prescrizione.

Tuttavia, sussiste nella specie la prova che l'imputato non ha commesso il reato addebitatogli.

Costui infatti era stato testimone oculare dell'omicidio in danno di Michele IENNA e si era rifiutato (per un atteggiamento interpretato come di omertà) di fornire qualsiasi elemento circa le persone che avevano commesso il delitto, affermando di essersi trovato girato di spalle.

Ma, come ha osservato il procuratore generale, non vi era la prova certa che egli avesse veramente visto persone o fatti utili ai fini dell'indagine.

Va dunque pronunciata assoluzione.

10.247. MESSINA Edoardo. - L'imputato è stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti); ha proposto appello chiedendo l'assoluzione piena da tutte le imputazioni.

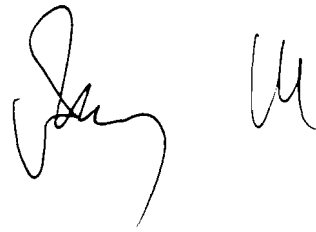
Contro tutte le assoluzioni ha proposto appello il procuratore della Repubblica, deducendo che CONTORNO lo aveva indicato come "capo-decina" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, lo aveva riconosciuto in fotografia, ricordandone poi l'inserimento nel traffico di stupefacenti; e tanto aveva trovato riscontro nel fatto che era stato trovato dalla polizia assieme a (Mario LABRUZZO ed Antonino VERNENGO) personaggi inseriti nel traffico medesimo, oltre che dagli accertamenti bancari.

Il procuratore generale non ha corredato da motivi la dichiarazione di impugnazione.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte in esito al dibattimento, che le statuizioni dei primi giudici devono essere parzialmente riformate, accogliendosi per quanto di ragione l'impugnazione del pubblico ministero circa la sussistenza del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per vero, i primi giudici avevano rilevato come il

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Jm' and the other 'M'.

MESSINA fosse stato indicato da CONTORNO quale "capo-decina" della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù; il "pentito" aveva riconosciuto l'imputato in fotografia ed aveva riferito particolari della sua famiglia e della sua attività (quali la morte del di lui fratello Andrea ed il suo impegno lavorativo nel settore edilizio, risultati tutti corrispondenti alla realtà, come era stato peraltro accertato attraverso le indagini di polizia: fatti dunque che dimostravano la perfetta conoscenza del chiamato in correità).

Tali elementi (per la più volte ricordata premessa metodologica rigorosamente applicata dai primi giudici nei casi di dichiarazione proveniente soltanto dal "pentito" CONTORNO) non erano stati dunque ritenuti sufficienti, anche sul punto dell'inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, malgrado alcune significative risultanze degli accertamenti bancari, dai quali era emerso che il MESSINA aveva intrattenuto sospetti rapporti cartolari con Giovanni BONTATE, Alessandro BRONZINI, con il gruppo dei TERESI, con Nicolo' GRECO e con Domenico FEDERICO (tutti generalmente giustificati dall'imputato come prestazioni di coloritura eseguite su immobili in costruzione).

Orbene, tali perplessità non possono essere condivise, specie sul punto dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, dal momento che nessun argomento obiettivo o logico suggeriva la totale inaffidabilità del CONTORNO, il quale peraltro aveva parlato di un affiliato della sua stessa "famiglia"; e se poteva pure arrestarsi

sulla soglia del dubbio la vera matrice dei rapporti cartolari, certo é che da essi scaturiva comunque la prova di una significativa contiguità del MESSINA giustappunto con ambienti (anche se, in ipotesi, imprenditoriali) sicuramente governati dalle regole mafiose.

Ed infatti ogni incertezza é stata decisamente eliminata dalle sopravvenute rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha confermato (pagg.169 segg. dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) che il MESSINA era appunto un "capo-decina" di Santa Maria di Gesù, e che anzi espletava questo suo mandato di prestigio esigendo puntualmente corrispettivi anche per le attività di raffinazione di eroina eseguite nel territorio (il "pentito" ha raccontato di un episodio di raffinazione di cinquanta chilogrammi di eroina, eseguita anche da Salvatore CONTORNO, prima del cui inizio era stato chiesto il consenso al MESSINA, nella predetta qualità, e questi era stato poi lautamente retribuito).

Il quadro probatorio, così completato, impone la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art.416 bis c.p., come specificato nella parte IV.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene adeguata (esclusa ovviamente qualsiasi migliore graduazione) la pena di anni otto di reclusione (p.b. anni sei + c.6), alla quale conseguono la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché le misure di sicurezza imposte dal titolo di reato e dalla spiccata pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dal ruolo altamente attivo nel quadro dell'organizzazione

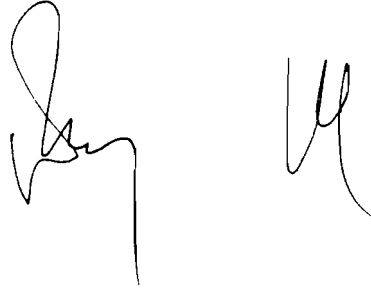
Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'R' with a long vertical stroke extending downwards. The second signature is a shorter, more compact cursive mark.

mafiosa.

Le superiori considerazioni, tuttavia, inducono la corte a non ritenere superato il dubbio circa l'inserimento del MESSINA anche nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, e non tanto perchè le parallele vicende giudiziarie di un certo RISICATO non avrebbero avuto (secondo le allegazioni difensive) uno sbocco di positivo accertamento ai margini delle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, quanto soprattutto perchè la fisionomia dell'imputato é rimasta fortemente connotata dalla sua posizione di "capo-decina", con il ruolo (riferito da questo collaboratore) di regolamentazione territoriale delle attività criminose, e in termini da non implicare necessariamente, sotto il profilo penale, una diretta e personale corresponsabilità nelle stesse.

Di guisa che, pur a fronte del consistente quadro indiziario, si appalesa più appropriata la soluzione assolutoria già adottata dai primi giudici (a nulla rilevando la formula, oggi unificata).

10.248. MESSINA Pietro. - La posizione di questo imputato è stata trattata nel par. 10.87, al quale si rinvia.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long vertical stroke extending downwards. The signature on the right is simpler, consisting of a few sharp, connected strokes.

962693

10.249. MIGLIARA Carmela. - Nei confronti della MIGLIARA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui al capo 428, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'imputazione di favoreggiamento (per avere aiutato la latitanza di Giuseppe MADONIA) non trovava che debolissimo supporto probatorio in una telefonata che sarebbe stata propiziata con una donna per un possibile contatto con il MADONIA.

10.250. MILANO Nicolò. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati tra loro per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni 17 di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; ha proposto appello deducendo l'inattendibilità e la genericità delle accuse di BUSCETTA e di CONTORNO, peraltro non riscontrate da alcun altro elemento oggettivo del processo.

Il procuratore generale, proponendo a sua volta appello, ha dedotto, come in generale, l'errata esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione tra reati associativi e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici resiste alle censure proposte dalla difesa in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascritti (e da ritenere tuttavia configurati nei termini di cui alle parti IV e V della presente sentenza).

Il MILANO, infatti, era stato indicato come affiliato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' with a long horizontal stroke extending to the left. The second signature is a simpler, more compact cursive 'M'.

al sodalizio mafioso nell'ambito della "famiglia" di Porta Nuova, da parte di Tommaso BUSCETTA il quale, come é noto, ne faceva parte.

Il "pentito" (f.450007-450147-450233) aveva in realtà non soltanto riconosciuto per fotografia l'imputato (f.450241), indicandone anche il soprannome (con il quale egli era generalmente noto) di "Nicola 'u ricciu", nonché l'attività da lui svolta di vendita di capi di abbigliamento in una bancarella rionale, ma ricordando che egli aveva prestato il giuramento formale di iniziazione dinanzi a Gaetano FILIPPONE, allora rappresentante della "famiglia", aveva precisato che era originariamente inserito nel contrabbando dei tabacchi (dati che, come si vedrà, rivestono notevole rilievo non soltanto per la nota riconversione di tale organizzazione nella più lucrosa attività di traffico di stupefacenti, ma altresì per il singolare riscontro rispetto alle altre acquisizioni processuali).

Anche Salvatore CONTORNO aveva confermato peraltro che il MILANO era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova (come del resto i suoi figli: di cui infra, nei paragrafi seguenti) e che lui aveva conosciuto a séguito di rituale "presentazione" (occasioni collocate in una villa di Trabia, dove erano avvenuti altri incontri di "uomini d'onore", e che assumono rilievo per le questioni sollevate dalla difesa nei termini di cui si dirà).

Anche questo "pentito", comunque, conosceva il MILANO con il suo soprannome "'u ricciu", del quale aveva poi

raccontato diverse circostanze di incontri e di scambi di rituali mafiosi alla presenza di altri affiliati. (f.456539-456576-456621 segg., 456646-456678-456683-456693-456706 segg.-456711).

Peraltro, dagli accertamenti bancari esperiti era risultato che Michele GRECO aveva emesso due assegni dell'importo di lire un milione ciascuno, che erano stati negoziati da Salvatore MILANO, figlio dell'imputato, e versati sul conto corrente intestato all'altro fratello Nunzio (v. par.10.251); e che un'altro assegno dello stesso importo, ed emesso dal GRECO all'ordine di Nunzio MILANO, era stato versato sul conto corrente intestato a Nicola MILANO ed alla moglie Provvidenza ZAPPAVIGNA .

Ed ancora, la polizia aveva accertato (f.496245 segg.) che il MILANO aveva preso parte ad un vertice mafioso tenutosi a Napoli presso il ristorante "Da Ferdinando" a Margellina, al quale avevano partecipato Nunzio LA MATTINA (noto trafficante di stupefacenti) Michele ZAZA, Ciro MATTARELLA, Alfredo BONO, ed altri personaggi inseriti nel giro di contrabbando (prima) e della droga (dopo e definitivamente).

Ed anche questo dato (sul quale la difesa si é soffermata a discuterne la portata equivoca) finisce con l'inserirsi nel medesimo e coerente contesto probatorio, connotato da elementi indiziari di sicura e convergente univocità.

Ed é dunque anche per questo che era stato dato corpo alla conclusione (anch'essa vivacemente contestata dalla



difesa) che il trafficante di droga di cui aveva parlato Sebastiano DATTILO (che, come si ricorderà, era quel comandante di navi assoldato dal gruppo palermitano-catanese per la messa a punto di un programma di colossale importazione di droga dall'oriente, e che si era predisposto alla collaborazione raccontando i particolari dell'organizzazione medesima, magari cercando alla fine di attenuare la sua posizione processuale: v. par.3.8), e indicato come soltanto "Nicola RICCIO", fosse proprio l'odierno imputato.

Orbene, a fronte di questi argomenti addotti dall'accusa, i tentativi difensivi di svalutarne la portata hanno finito con l'accentrarsi sui particolari di alcune vicende (come le "presentazioni" descritte da CONTORNO in una villa di Trabia, o come i sospetti degli inquirenti sul personaggio descritto dal DATTILO) i quali tuttavia non assumono un rilievo decisivo; tanto che è agevole constatare la evidente tenuta del quadro probatorio complessivo anche malgrado l'ideale eliminazione di alcune di esse (ma non può comunque non rilevarsi come gli accertamenti sollecitati dalla difesa sulla villa di certi ANDRONICO non abbiano fornito l'esito sperato, in termini di fatti storicamente impossibili, poiché si è finito con lo stabilire che essa era in costruzione, giusta verbale di polizia giudiziaria, nella primavera del 1979, ed era stato proprio nell'estate di quell'anno che CONTORNO aveva detto di esservi recato).

In realtà, il momento di più significativa coesione

di tutte le acquisizioni probatorie (perfino di quelle riferite ai pur pochi accertamenti bancari) si concentra nella individuazione del contesto operativo, che é sempre e puntualmente indicato in tutte le fonti come la "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, e nell'attiva frequentazione di quegli ambienti palermitani e napoletani del contrabbando, dai quali sarebbero tosto scaturite le nuove organizzazioni di stupefacenti.

Può dunque comprendersi il significativo, e per certi versi decisivo, rilievo che hanno rivestito le nuove acquisizioni sopravvenute nel giudizio di appello, dove sia CALDERONE che MARINO MANNOIA hanno puntualmente confermato le stesse circostanze, e non alla stregua di una mera ripetizione di fatti già descritti (perché tale, come si era premesso nella parte III ed in particolare nei par. 3.9 e 3.11, é stata una ricorrente protesta delle difese), ma adducendo perfino altri e diversi particolari.

Così CALDERONE, a sua volta riconoscendo in fotografia il MILANO (pag.660, 673, e 648 dich. istr.) e ricordandone anche lui il soprannome di "'u ricciu", ha raccontato la conoscenza risalente sin dai tempi dei "turni" del contrabbando di tabacchi (sul cui significato si rimanda ai par.5.1 e 6.1), riferendo altresì particolari come sulle riunioni a Napoli (cioé in esatta sintonia con le rivelazioni di CONTORNO e gli accertamenti obiettivi della polizia, nei termini ricordati) e perfino sugli stretti rapporti ("compare") con Michele GRECO (in coerente assonanza dunque con gli assegni, del cui valore ambiguo si



era pure discusso nel dibattito processuale); definendo cioè un personaggio esattamente corrispondente a quello descritto dagli altri collaboratori, come inserito nella "famiglia" di Pippo CALO' e attivamente impiegato sul fronte dei traffici illeciti (pagg.9, 137, 272, 347, 502, 589 dich. istr., confermate al dibattimento).

MARINO MANNOIA, dal canto suo, non solo ha confermato affiliazione e inserimento nell'organizzazione (ancora una volta, nella "famiglia" di Porta Nuova), ma ha pure raccontato di una colossale raffinazione di 40 Kg. di morfina nell'estate 1979, della quale era stato partecipe anche l'odierno imputato (pag.49, 118 segg. 132, 184 segg. dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990).

Non può dunque che confermarsi l'affermazione di responsabilità per tutte le imputazioni e con le precisazioni di ordine generale.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiché il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa

deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire cinquanta milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). La pena va dunque complessivamente calcolata in anni tredici e mesi quattro di reclusione lire 50 milioni di multa.



10.251. MILANO Nunzio e MILANO Salvatore. - Gli imputati, figli di Nicolò MILANO (supra, par. 10.250), sono stati entrambi riconosciuti responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati alla pena, parzialmente condonata, ad anni 7 di reclusione per ciascuno, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; sono stati assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Nel merito di queste statuizioni hanno proposto appello soltanto gli imputati, chiedendo l'assoluzione, sul rilievo della genericità ed inattendibilità delle rivelazioni dei "pentiti".

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre le difese hanno insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva la corte che va, preliminarmente, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa in ordine ai capi 13 e 22, contro la quale non é stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto che concorrevano gli argomenti indiziari facenti capo all'inserimento anche del padre nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e quelli relativi alle risultanze bancarie).

Quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva che va condiviso il convincimento dei primi giudici.

Come si é infatti detto nel paragrafo precedente (il cui contenuto va qui richiamato per la necessaria integrazione della motivazione), era stato in primo luogo Tommaso BUSCETTA ad affermare che anche due figli di Nicola MILANO, detto "u ricciu", erano affiliati alla "famiglia" di Porta Nuova, che era appunto la sua stessa aggregazione mafiosa (ivi).

E tanto, appunto, aveva confermato anche Salvatore CONTORNO, il quale aveva riferito che Nicolò MILANO ed i suoi figli Nunzio e Salvatore (e forse anche un terzo) erano "uomini d'onore" della "famiglia" predetta (ivi).

Le convergenti chiamate in correità da parte dei due principali "pentiti" di "cosa nostra" erano state in verità oggetto di contestazioni difensive, trovandosi strano, sotto una prospettiva, che il BUSCETTA non ricordasse il nome di uno dei figli, se é vero che tutti facevano parte della stessa "famiglia"; e rilevandosi, d'altra parte, che anche CONTORNO avrebbe alla fine introdotto argomenti di perplessità sulla personalità di un terzo figlio, probabilmente un "affiliato", e comunque in termini tali da proiettare un'ombra su tutti gli imputati.

Ma non é difficile, a giudizio di questa corte, rilevare l'inconsistenza dei tentativi difensivi di screditare le convergenti chiamate in correità (qui, fra le considerazioni svolte nella parte III, merita osservare come

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

una precisa preordinazione di un piano di "rivelazioni concordate" non avrebbe dato luogo alle insufficienze denunciate dalle difese che, nelle opposte situazioni, hanno invece elevato a sospetto le troppo puntuali e concordanti indicazioni storiche o personali dei chiamati in correità da parte dei "pentiti").

E tale compito di valutazione della corte, già comunque assolto nel quadro delle problematiche afferenti a temi generali coinvolgenti più posizioni processuali (come appunto nella richiamata parte III della sentenza), è stato reso nella specie vieppiù semplificato dalla ulteriore acquisizione di altri elementi probatori, come soprattutto le rivelazioni dei nuovi "pentiti" escussi in appello (in ordine alla cui importanza, in particolare quanto alla posizione di Nicolò MILANO, si rinvia la paragrafo precedente, dove l'ulteriore spiegazione della concordanza con le precedenti risultanze processuali).

Ed infatti sia CALDERONE che MARINO MANNOIA hanno confermato l'affiliazione di (solo) questi due figli del MILANO (l'uno è figlioccio di Michele GRECO, l'altro di Pietro LO IACONO, ha precisato MARINO MANNOIA), in un contesto che non può prestare il fianco ad alcuna perplessità, specie se si tengono presenti le considerazioni già svolte nel più volte richiamato paragrafo precedente, e che qui, per non ripeterle, vanno ritenute integralmente riprodotta.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è

premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette per ciascuno di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro per ciascuno di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una



sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità degli imputati, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.252. MILANO Salvatore. - La posizione di questo
imputato si é trattata nel par. 10.251.



962707

10.253. MINARDO Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 332 (furto aggravato) e condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire un milione di multa, oltre statuizioni accessorie; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1, 10, 313, 314, 315 e 316; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello già proposto ed il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di impugnazione (onde le corrispondenti declaratorie di inammissibilità).

Al dibattimento anche il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva la corte che la posizione di questo imputato, che va assolto dall'unica imputazione devoluta, é stata trattata nel par.9.14.

Le assoluzioni dubitative, contro le quali non vi é impugnazione del pubblico ministero, vanno adeguate al nuovo regime legale.

10.254. MINEO Settimo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pene accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello sostanzialmente deducendo di non essere la persona colpita dalle chiamate in correità da parte dei "pentiti"; la difesa al dibattimento ha concluso per l'assoluzione.

Il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Osserva, ciò premesso, la corte che in realtà la pronuncia dei primi giudici resiste alle censure difensive.

La corte di primo grado aveva infatti notato che il MINEO era stato chiamato in correità, in primo luogo, dal "pentito" Tommaso BUSCETTA, il quale aveva riferito di avere (testualmente) conosciuto in carcere come appartenente alla "famiglia" di Pagliarelli un certo MINEO, gioielliere. Questo era avvenuto nel 1976 o nel 1979, ma il "pentito" certamente ricordava che costui attendeva da un momento all'altro di essere liberato, di guisa che aveva supposto che l'imputazione non dovesse essere grave (ff.450142 segg.).

Il personaggio descritto da BUSCETTA, per la professione e per la breve esperienza carceraria, era stato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

962709

dunque individuato nell'odierno imputato, il quale per contro aveva negato di aver conosciuto in quei giorni in carcere il BUSCETTA.

I primi giudici avevano peraltro notato che del medesimo tenore erano state anche le rivelazioni di quel famoso Leonardo VITALE (di cui si è più volte parlato come di un "pentito" ingiustamente a suo tempo disatteso), il quale aveva compreso giustappunto nella "famiglia" di Pagliarelli "uno dei fratelli MINEO, che effettua vendite rateali di mobili e gioielli....."; nonché di Salvatore CONTORNO (f.456540), il quale ne aveva parlato come di un possibile aggregato alla "famiglia" di Palermo-centro per il fatto che lo sapeva molto legato ad Ignazio GNOFFO (ucciso durante la "guerra di mafia": par. 6.10) e comunque a sua volta specificandone l'attività di gioielliere.

Di significativo rilievo erano stati infine gli accertamenti bancari, dai quali era risultato che l'imputato aveva intrattenuto sospetti rapporti cartolari con personaggi gravitanti nell'ambiente della criminalità organizzata.

Come si era premesso, contro queste considerazioni la difesa si è attestata sulla proposizione che i riferimenti probatori sarebbero stati erroneamente attribuiti all'imputato. Il quale, è vero che era un gioielliere (come hanno detto tutti i "pentiti", ivi compresi quelli che minori dettagli hanno saputo fornire, di guisa che tale qualità non poteva promiscuamente attribuirsi a più persone), ma non era certamente, in primo luogo, secondo la

tesi, colui che BUSCETTA poteva avere incontrato in carcere.

E dopo che gli accertamenti disposti in appello hanno confermato che quella coincidente carcerazione si era in realtà verificata, le deduzioni si sono concentrate sul fatto che il "pentito" aveva detto (dopo una stringente ed incalzante richiesta di specificazioni nel dibattimento di primo grado sull'effettiva durata della "breve" carcerazione del MINEO) che quella persona indicata era rimasta all'Ucciardone per uno-due mesi, laddove si era trattato di circa una settimana; e sul fatto che, ancora, contrariamente a quanto affermato da BUSCETTA, il MINEO era stato ristretto solo alla nona sezione di quell'istituto carcerario.

In realtà, a parte ogni artificiosa elaborazione dei dati (non) detti dal collaboratore, certo é che costui aveva riferito di avere incontrato il MINEO gioielliere all'Ucciardone, presso l'infermeria; e non vi é alcun elemento obiettivo che dimostri che questo non potè affatto verificarsi. Ogni altro aspetto, come la durata dell'effettiva carcerazione allora patita dalla persona descritta, non ha rilievo; anzi diviene, al contrario, positivo argomento di rafforzamento della indicazione del "pentito", poichè non poteva esservi un altro gioielliere di cognome MINEO che giustappunto avesse subito una breve detenzione in coincidenza con quella di BUSCETTA.

Inoltre, quanto alla rivelazione di CONTORNO, non é dato ricavare in essa alcuna seria connotazione di inattendibilità, e meno che mai di inesatta riferibilità all'odierno imputato. Laddove anche in questo caso essa,

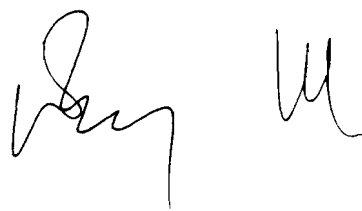


lunghi dallo smentire il dato processuale acquisito, finisce con il rafforzarlo, posto che il "pentito" ha messo in luce un dato storico (particolare rapporto di vicinanza del MINEO ad Ignazio GNOFFO) del tutto incontroverso (difatti ammesso dallo stesso imputato) e che appunto conferma il riferimento alla persona del chiamato in correità. Che poi la mera supposizione del "pentito" (che, dati i rapporti, il MINEO fosse presumibilmente affiliato alla stessa cosca dello GNOFFO) possa tradursi in un momento di perplessità, è argomento dialettico che non trova adeguato spazio nella valutazione processuale (dove, come si è chiarito nelle premesse generali di cui alla parte III, non può avere rilievo la mancata o errata collocazione del chiamato in correità nel quadro degli esatti organigrammi del sodalizio); tanto più che CONTORNO si era appunto limitato, in difetto di precisa notizia, ad ipotizzare che il MINEO (tuttavia conosciuto come "uomo d'onore") potesse essere della stessa "famiglia" dello GNOFFO (che, come ha ricordato l'imputato, era a lui legato da un pur lontano vincolo di affinità).

E se analoghe considerazioni soccorrono poi per giudicare irrilevante la mancata informazione di CALDERONE (dato, peraltro, il suo non completo inserimento negli ambienti palermitani, dei quali conosceva bene i momenti associativi più significativi o quelli caduti sotto la sua diretta esperienza), non può del pari dubitarsi della convergente utilità del riferimento a suo tempo fatto dal VITALE. Costui, infatti, aveva significativamente parlato

non solo di un MINEO dedito ad attività commerciale nel settore dei preziosi e dei regali, ma aveva riferito di due fratelli della "famiglia" di Pagliarelli; laddove la concordanza non sta solo nell'esatta individuazione dei dati personali e di inserimento mafioso, ma anche nel fatto che solo due (fra i numerosi) fratelli MINEO fossero inseriti nella criminalità organizzata (e per i rilievi concorrenti di cui si dirà, fino alle rivelazioni di MARINO MANNOIA).

Non può sottacersi, dunque, come altre e ulteriormente convergenti indicazioni siano scaturite dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ribadito che Settimo MINEO era un "uomo d'onore" di Pagliarelli (pag.117 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990); e come queste non siano svalutate dal fatto che il "pentito" abbia affiancato a costui un fratello, chiamato in istruzione "Salvatore" e "Totuccio" al dibattimento. Perchè gli sforzi difensivi tendenti a dimostrare che il MINEO non aveva alcun fratello di nome Salvatore non possono colpire nel segno di una sicura smentita della rivelazione, dal momento che (oltre alle considerazioni di carattere generale sul valore e sul tenore delle chiamate in correità in relazione alla loro attendibilità, va qui in particolare osservato che) nulla toglie che il riferimento del "pentito" fosse a quel fratello Antonio (nome che si presta all'abbreviazione in questione) che era proprio colui il quale era inserito nel giro della criminalità (tanto che era quello che era stato arrestato insieme a lui nel 1979: v. f.455922) e che, come ammesso dallo stesso imputato, doveva considerarsi il vero

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Rag' and the other 'M'.

autore di quella circolazione di titoli che era stata messa in evidenza dalle indagini bancarie.

Ed anzi, proprio con riferimento a queste ultime, la corte non può che rilevare la singolarità di quei rapporti cartolari con personaggi come Rosario SPITALIERI, Salvatore BUSCEMI, Filippo MARCHESE, ed altri, sul cui conto la difesa dell'imputato si è limitata ad attestarsi nella possibile motivazione di acquisti di preziosi, ma che assumono un rilievo significativo per il fatto che lo stesso MINEO ha affermato di non conoscere nessuno di quei soggetti e di non ricordare le occasioni di affari compiuti (laddove si trattava di diversi titoli, spesso di cifra tonda, emessi in tempi anche vicini, di tal che è impensabile che un cliente tornato più volte a fare acquisti, pagando con assegni o ricevendone a sua volta, fosse rimasto del tutto sconosciuto).

Va, pertanto, confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

10.255. MISTRETTA Filippo. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (artt. 75 e 71 legge n.685 del 1985) e condannato alle pene di legge; e' stato altresì assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (artt. 416 e 416-bis c.p.).

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello il procuratore della Repubblica, che ha insistito per l'affermazione di responsabilita' anche per i reati associativi, e lo stesso imputato, che ha chiesto di essere assolto da tutte le accuse.

All'odierno dibattimento, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati contestatigli.

Osserva, tanto premesso, la corte che le conclusioni del procuratore generale devono essere condivise.

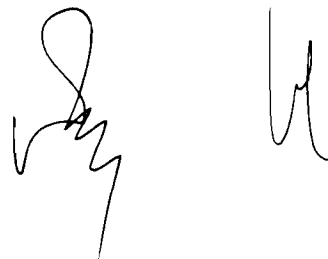
Ed invero a carico del MISTRETTA, in realta' coinvolto in un complessivo giudizio assieme al fratello Rosario (la cui posizione pero', come si vedra' nella rispettiva trattazione, e' meritevole di un diverso approccio processuale), concorrevano in primo luogo (ma, come si vedra', sostanzialmente solo) le rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva affermato di conoscere l'imputato come "uomo d'onore", così presentatogli da altri due affiliati nell'esercizio da barbiere di un certo GATTO in

via Torino (sede, altre volte accertata, di incontri di mafiosi).

I primi giudici, nel formulare il convincimento complessivo, avevano tenuto pure conto delle dichiarazioni di CALZETTA, il quale pero' aveva fatto riferimento a Rosario MISTRETTA come uno dei luogotenenti di Pietro LO IACONO, ed avevano appuntato l'attenzione sul fatto che quest'ultimo utilizzava come base d'appoggio un esercizio dioreficeria, la cui utenza telefonica era intestata all'odierno imputato; nonche' sul fatto che uno degli assegni individuati nel corso delle indagini relative al traffico di stupefacenti, tutti recanti la strana annotazione in margine: "Tano" (a significare "Gaetano" GRADO o BADALAMENTI) e versati a favore di Antonina CONTORNO, madre dei GRADO trafficanti di droga a Milano, fosse stato emesso proprio da Filippo MISTRETTA (il quale aveva pure emesso altri assegni, non riuscendo a fornire di tutti adeguata giustificazione circa la destinazione).

Ora, non vi e' dubbio che gli elementi cosi' sintetizzati siano dotati di una certa carica indiziante, dal momento che sembrerebbero concorrere ad attestare un coinvolgimento esulante dalla mera, occasionale, contiguita', magari propiziata dal giro di affari e di amicizie in comune con il fratello.

Se non che gli stessi, esaminati funditus nella loro reale portata obiettiva, pur nel complessivo contesto, non hanno una valenza univoca che giustifichi il giudizio di colpevolezza per tutte le imputazioni.



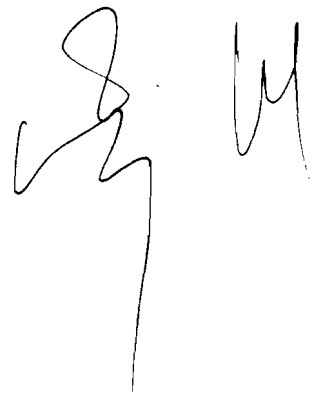
Non e' certamente univocamente significativa l'eventuale frequenza di persone e di locali "sospetti"; come non puo' trarsi sicura implicazione d'accusa nei rapporti intrattenuti con il fratello e per la gestione dell'esercizio di oreficeria (in presenza di un rapporto sociale irregolare dopotutto pacificamente ammesso dall'imputato nel suo interrogatorio dibattimentale).

E se si pone mente all'assegno confluito nel giro dei CONTORNO-GRADO, non puo' trascurarsi come il suo modesto importo (£.500.000) non sia in grado, da solo, di suggerire un effettivo inserimento nell'associazione: ne' sul piano dell'organizzazione mafiosa (potendo implicare anche un "contributo") ne' tanto meno su quello del traffico di stupefacenti.

Argomento per certi versi decisivo in ordine alla perplessa partecipazione dell'imputato agli affari della cosca proviene dalle recenti dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso con tono deciso e perentorio che costui fosse associato o trafficasse in droga: "Filippo e' stato sempre un lavoratore, un orefice artigiano, un onesto lavoratore", ha precisato il collaboratore dinanzi a questa corte, sottolineando con le reiterazioni ed i riferimenti precisi la sua propensione a far conoscere la verita'.

E non puo' negarsi che tali dichiarazioni finiscano con il neutralizzare la portata delle opposte affermazioni di CONTORNO, innestando un elemento di dubbio che la corte ritiene di non poter superare attraverso altre risultanze

processuali. Il tenore di vita condotto in un modesto esercizio di artigiano, come documentato dalla difesa, la tutto sommato plausibile occasione di transazioni commerciali per modesti importi con persone alle quali il MISTRETTA ha asserito - senza smentita - di avere venduto articoli di oreficeria, e soprattutto la mancanza di altre chiamate in correita' di associati che avrebbero avuto ben motivo di conoscerlo, tutto concorre a mantenere il quadro probatorio in quello stato di incertezza, che va dunque risolto a favore dell'imputato con la pronunzia assolutoria sollecitata dalla pubblica accusa.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. To its right are the initials 'M'.

962719

10.256. MISTRETTA Rosario. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione lire 40 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso); ha proposto appello, chiedendo la completa assoluzione da tutte le imputazioni, in quanto non sorrette da valide prove.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10, ed osservando che lo stesso era stato raggiunto dalle rivelazioni di Stefano CALZETTA, il quale lo aveva indicato quale esponente del gruppo criminale facente capo a Pietro LO IACONO, e di Felice BRUNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia confermando che si trattava di una persona assai vicina al LO IACONO.

Al dibattimento, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la condanna in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Osserva la corte, ciò premesso, che tali ultime

conclusioni dell'accusa meritano di essere condivise e che va coerentemente pronunciata riforma della sentenza impugnata.

I primi giudici avevano infatti osservato che il MISTRETTA era stato indicato da Stefano CALZETTA quale esponente della cosca criminosa facente capo a Pietro LO IACONO, il quale dirigeva l'organizzazione dedita al controllo della zona della Stazione centrale e che aveva come suoi più vicini collaboratoiri Giovanni DI PASQUALE, Orazio CORONA (ucciso nelle more) ed appunto il MISTRETTA, tutti dediti alla consumazione di estorsioni nel quartiere controllato.

Peraltro, secondo il "pentito", all'interno della cosca la posizione del MISTRETTA e del CORONA si era estremamente rafforzata dopo la soppressione di Emanuele D'AGOSTINO (v. par.6.8), del quale essi avevano soggezione (ff.402853 segg.). Il CALZETTA aveva poi aggiunto (ff.402894 segg.) che il D'AGOSTINO era solito frequentare, alla stregua di un luogo di ritrovo della cosca, l'esercizio di barbiere di Luigi GATTO (di cui si é parlato più volte), dove ostentava la sua preminente posizione carismatica offrendo "champagne" francese pregiato; e che tra i frequentatori di quel locale vi era appunto anche il MISTRETTA.

Tali indicazioni non solo non erano state smentite dall'imputato, il quale (negando di avere mai conosciuto il LO IACONO) aveva ammesso di frequentare (pur nella dedotta ambiguità della circostanza) quell'esercizio da barbiere,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'V. Long'. The second signature is a simpler, more abstract cursive mark, possibly 'M'.

nonché di avere conosciuto il CORONA ed il D'AGOSTINO (difatti non era negabile che con lui avesse avuto addirittura rapporti societari); ma erano state ulteriormente confermate dalle dichiarazioni di Felice BRUNO (del quale si è avuto occasione di parlare a proposito delle frequentazioni del locale del GATTO), il quale aveva riconosciuto in fotografia il MISTRETTA, precisando che si trattava di una persona vicina al LO IACONO e che, come altri esponenti mafiosi, frequentava la sala da barba in questione (ff.440778 e segg.).

La corte di primo grado aveva poi rilevato che era stato rinvenuto uno degli assegni (da lire 500 mila, ma tuttavia) giudicati sospetti perché versati nel conto appunto (intestato alla madre) del GRADO e recante una strana annotazione di "Tano" a margine ed a caratteri minuscoli, che faceva supporre l'esistenza di un giro di affari illeciti (che erano stati ritenuti riferibili alla prevalente attività del GRADO, organizzatori di un consistente traffico di stupefacenti protetto dall'organizzazione mafiosa).

Orbene, se può convenirsi con il procuratore generale che questo solo ultimo dato non possa assurgere alla dignità di prova certa dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione dedita al traffico in questione, non può tuttavia dubitarsi che gli elementi acquisiti nel processo conclamassero la responsabilità dello stesso in ordine al reato di associazione per delinquere.

Difatti, era certamente sfuggita ai primi giudici la

singolare concordanza dei dati sopra evidenziati, tutti concorrenti a definire l'esatto insediamento del MISTRETTA in un ben qualificato contesto criminale, connotato dalle regole dell'organizzazione mafiosa.

Non era stato, in particolare, considerato che le rivelazioni di CALZETTA erano connotate da una obiettiva consistenza, rispetto a fatti storicamente veri, perché accertati e ammessi perfino dall'imputato; e che i comportamenti descritti, da questo "pentito" come dal BRUNO, erano tutt'altro che generici ed equivoci, posto che, se non fosse stato un affiliato, il MISTRETTA non avrebbe potuto essere ammesso alle riunioni di tipico spessore mafioso. Laddove il ritrovo presso un locale da barbiere, che è un fatto in sé stesso ambiguo, se non indifferente, diviene di tutt'altro segno indiziario quando la frequenza sia connotata da atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con l'attività dell'artigiano.

Vi è perfino da dire, senza eccedere verso mere supposizioni assiomatiche (ma in base ai dati di esperienza rafforzati dalle risultanze ben eloquenti di questo processo), che anche la costituzione di una società di capitali, con scopi commerciali e con quote paritarie, costituisce in definitiva un dato sintomatico non indifferente, se è vero che il MISTRETTA non poteva associarsi con il D'AGOSTINO (ff.511691 segg.) se non avesse condiviso la sua stessa estrazione criminale (e che il D'AGOSTINO fosse un'associato mafioso non è dato che può essere discusso per quanto esposto nella parte VI e nella



962723

richiamata sede dell'omicidio in suo danno).

Ne può, in questo contesto, attribuirsi rilievo alle perplessità manifestate da MARINO MANNOIA, il quale ha dichiarato (ud. 5 gennaio 1990) di non essere sicuro che il MISTRETTA (a differenza del fratello Filippo, di cui, supra, par.10.255, per il quale poteva riferire dati di certezza) fosse un affiliato mafioso; perché i fatti narrati da questo "pentito" hanno finito per confermare l'accusa, non solo quanto alle frequentazioni già risultanti dalle altre acquisizioni ("camminava - nel senso traslato di attività criminali - con me e con Emanuele D'AGOSTINO...."), ma anche quanto al ruolo assunto in alcuni episodi di sicura matrice mafiosa (come quello di una spedizione punitiva, commessa nel medesimo contesto ambientale, ai danni del gestore di una sala da gioco, che aveva cagionato contrasti interni sfociati nell'intervento di Pippo CALO', alla cui "famiglia" apparteneva quel Giovanni LALLICATA - di cui si è parlato nel par.3.3 - che si era risentito del fatto).

Va, dunque, affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p. come specificato nella parte IV e, in considerazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., va inflitta la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione (corrispondente ai criteri quantitativi mediamente applicati nel processo: p.b. a. 4 + comma VI).

Conseguono la condanna alle spese, la pena accessoria e la interdizione dai pubblici uffici, nonché l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva, imposta dal titolo di

reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato risultante
con evidenza dagli atti del processo.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a long vertical line extending downwards.A handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a long vertical line extending downwards.

10.257. MONDINO Michele. - Nei confronti di questo imputato si é dichiarato non doversi procedere in ordine ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), per ostacolo di precedente giudicato; lo stesso é stato pure assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), ma lo stesso ha proposto appello invocando la formula piena.

Mentre il procuratore generale non ha corredato da motivi la propria dichiarazione di appello, il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione, dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10 e osservando che il MONDINO era vicino a quel Salvatore DI GREGORIO, che aveva fatto rivelazioni sul conto delle "famiglie" mafiose e sull'omicidio di Stefano BONTATE, prima di essere soppresso; peraltro, la sua accertata attività di traffico di stupefacenti non poteva che essere protetta dall'organizzazione mafiosa.

Al dibattimento le parti hanno concluso formulando istanze coerenti e motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che non può che essere condiviso il dubbio espresso dei primi giudici in ordine alle imputazioni devolute, dovendosi dunque disattendere le doglianze del pubblico ministero (e comunque adeguare la formula assolutoria al nuovo regime

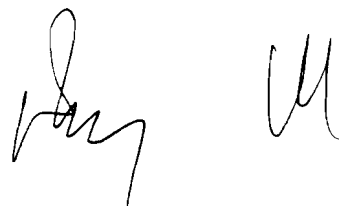
processuale).

Come è noto, il 12 agosto 1981 Michele MONDINO e Salvatore DI GREGORIO erano stati fermati ad un posto di blocco della polizia e, mentre il primo era riuscito a dileguarsi, il secondo era stato tratto in arresto, confessando che entrambi erano sul punto di consumare una rapina. Negli uffici di polizia, in realtà, il DI GREGORIO aveva pure reso importanti dichiarazioni relative alle organizzazioni mafiose ed alla uccisione di Stefano BONTATE (fatti di cui si è parlato anche a proposito di questo omicidio e di quello in danno dello stesso DI GREGORIO: par.6.6 e 6.19).

Inoltre, l'imputato era risultato locatario di un casolare di Via Villagrazia dove, a seguito di un incendio, determinato da corto circuito, era stata scoperta una raffineria di eroina.

Orbene, non vi è chi non veda come un tale contesto probatorio non possa affatto connotare l'inserimento del MONDINO nel sodalizio mafioso. Di lui, infatti, è dato sapere solo che era dedito ad attività criminali comuni, magari "protette" dalle cosche mafiose; ma che tali attività rientrassero in un disegno organizzativo di queste ultime e che dunque il MONDINO vi dovesse essere necessariamente inserito in modo organico, costituisce un pur apprezzabile dato presuntivo, che però non si prospetta in termini di consistente portata probatoria (per le considerazioni già svolte in altre occasioni ed anche in via generale).

Né può essere argomento di sicura affidabilità il

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be 'U' followed by a flourish.

fatto che il MONDINO si accompagnasse a quel DI GREGORIO che era a sua volta a conoscenza delle segrete cose del sodalizio mafioso; perchè questo (che pure sarebbe aleatoria deduzione quanto allo stesso DI GREGORIO) resterebbe affidato ad un falso sillogismo, difatti connotato da almeno un passaggio logico del tutto assiomatico (e cioè, quanto meno, che il DI GREGORIO avesse condiviso con il MONDINO, e viceversa, lo stesso livello di infiltrazione nelle cosche mafiose).

Di tal che la perentoria affermazione di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello (ud. 5 gennaio 1990) ha escluso che l'imputato fosse un "uomo d'onore", ha finito con il chiudere il cerchio di un dubbio già in se stesso assai consistente.

10.258. MONTALTO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonché di quelli di cui ai capi 83, 84, 85, 86, 87 e 88 (omicidio di Salvatore INZERILLO e fatti collegati), a loro volta unificati per continuazione al capo 10, e con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti è stato condannato alla pena di anni venticinque di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.

Contro queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato dolendosi delle condanne e reclamando l'assoluzione, sul rilievo della totale inconsistenza delle prove addotte dall'accusa.

Al dibattimento, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza quanto ai capi 1 e 10 e l'assoluzione dell'imputato dalle accuse di omicidio.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che tali conclusioni del procuratore generale vanno appunto condivise. Quanto alle imputazioni connesse all'omicidio di Salvatore INZERILLO, si rinvia al par. 6.7, dove si è accertata l'inconsistenza delle prove specifiche (basate su una notizia de relato, o almeno apparentemente tale, propinata da BUSCETTA, ma in conflitto logico con il fatto che

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' followed by a vertical line. The second signature is a simpler, more compact cursive mark.

l'agguato era stato predisposto da prima e non, come riferito dal "pentito", dal MONTALTO e nella proficua occasione della visita all'amante da parte della vittima).

Ma quella pronunzia assolutoria (peraltro, appunto, sollecitata anche dall'accusa) non può comunque implicare una sostanziale compromissione del quadro probatorio; anche perchè, per converso, alcune proposizioni indiziarie che avevano sorretto il convincimento dei primi giudici, circa la responsabilità per l'omicidio, finiscono con il mostrare la loro coerente utilità nel definire il contesto criminale nel quale era inserito l'imputato (come, per esempio, il fatto che il "tradimento" di INZERILLO fosse maturato nell'ambito della stessa cosca e fosse stato poi contrassegnato dalla corrispondente crescita di potere dei sopravvissuti, successori dell'ucciso).

I primi giudici avevano dunque ricordato come l'imputato fosse figlio di Salvatore MONTALTO, "capo" della "famiglia" di Villabate, e sarebbe diventato genero di Calogero DI MAGGIO; egli era in realtà una persona molto vicina al "capo" INZERILLO (tanto che, secondo la citata propalazione di BUSCETTA, si era dedotto che, essendo stato lui l'accompagnatore-autista di costui, non potesse essere stato che lui stesso l'organizzatore del piano omicida).

Sintomatica, poi, sarebbe stata l'ascesa del padre (infra, par. 10.259), che da membro della "famiglia" di Passo di Rigano, capeggiata appunto dall'INZERILLO, era passato ai "vincenti", ricevendo dunque (quello che era stato ritenuto) il premio consistente nella designazione a

"rappresentante" della "famiglia" di Villabate, zona di sua originaria provenienza.

Si era poi accertato che Salvatore MONTALTO era stato uno di quelli che si era recato a ritirare l'auto blindata di INZERILLO; e se anche questo dato, ripetesi, non era sicuramente indiziante ai fini dell'omicidio (perchè inconsistente era la deduzione che solo lui potesse avere messo sull'avviso gli assassini, che, come si ricorderà, erano andati a "provare" il "kalashnikov" nella vetrina blindata di una gioielleria), poteva comunque implicare quel rapporto di particolare confidenzialità e soprattutto di fiducia che un capo non avrebbe intrattenuto con persone estranee al sodalizio.

Non sono dunque nel giusto le critiche difensive quando deducono che la verificata inconsistenza delle prove sull'omicidio finirebbero per svalutare tutte le risultanze riguardanti la posizione dell'imputato, residuando al più il debole riferimento ad un non significativo episodio (di sorpresa da parte della polizia con un bidone di benzina, e quindi presumibilmente) di mancato attentato in danno di qualcuno.

Perchè era la particolare prospettiva adottata dai primi giudici, che si erano appunto formati il convincimento circa la responsabilità del MONTALTO in ordine all'omicidio INZERILLO, che rendeva ogni altra indagine del tutto assorbita ed ultronea (tanto qualificante era la partecipazione all'omicidio).

Ma, recuperando i dati storici descritti dal



"pentito" (perchè il contesto probatorio per l'imputazione di omicidio è solo arricchito dalla deduzione de relato riferita da BUSCETTA circa l'ovvia partecipazione del MONTALTO al delitto stesso), non può negarsi che quel particolare rapporto di fiducia tra INZERILLO (capo spietato ed arrogante) ed il giovane MONTALTO, finisca appunto per qualificare quest'ultimo; e che lo stesso avvenga, considerata la posizione ed il ruolo del padre (infra, par. seguente).

D'altra parte, una ovvia conferma di queste deduzioni è venuta anche dalle nuove acquisizioni processuali, laddove MARINO MANNOIA non solo ha ribadito quello spessore mafioso sempre più emergente e sempre più consolidato del MONTALTO, specie a seguito degli avvenimenti della "guerra di mafia", ma ha perfino ricordato che era stato proprio lui a prendere il posto del padre, al vertice della "famiglia" di Villabate, quando costui si trovava detenuto (e che lo stesso sarebbe pure responsabile di fatti di omicidio esulanti dal processo); e il tutto procedendo dalla premessa che a suo tempo egli era "molto intimo con Salvatore INZERILLO" (ud. 5 gennaio 1990).

Nè colgono nel segno le deduzioni difensive ai margini delle (apparenti) incertezze di CALDERONE (quando ha affermato, pag. 693 delle dichiarazioni istruttorie, di non conoscere l'imputato ma di averne sentito parlare come figlioccio di Giuseppe DI CRISTINA); le quali invece finiscono con il ribadire, oltre alla attendibilità della fonte, proprio l'esatto inserimento del MONTALTO in

quell'ambiente di mafia (e DI CRISTINA , come si ricorderà, era intimo amico ed alleato di INZERILLO e dello stesso Salvatore MONTALTO: v. par. 6.5 e par. 10.259) dal quale aveva preso le mosse la sua stessa carriera.

Nel procedere alla determinazione della pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., va tenuto conto del particolare spessore criminale del soggetto (che impone di disattendere le istanze subordinate di attenuazione della pena stessa) e in termini che non possono considerarsi affatto preclusi dalla concessione, in primo grado, delle attenuanti generiche (contro la quale il pubblico ministero non ha trovato ragione di doglianza, ma che comunque vincola quanto alla statuizione e non quanto alle ragioni addotte, e cioè che il MONTALTO fosse in realtà soltanto un giovane tutto sommato succube del padre); laddove, senza entrare nel merito di quella pronuncia, nè della stessa meritevolezza da parte dell'imputato (tanto più che è agevole arguire che i primi giudici abbiano adottato la pronuncia nella prospettiva di graduazione della pena in ordine all'omicidio premeditato), non può negarsi che comunque l'accresciuto ruolo mafioso dell'imputato sia chiaro indice di una personalità connotata da notevole inclinazione al crimine organizzato.

Si ritiene dunque equa la pena di anni sei di reclusione, calcolata come pena base e con le attenuanti in questione equivalenti rispetto alle aggravanti ritenute sussistenti come da parte IV.

Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di



reato, appare adeguata alla pericolosità sociale
dell'imputato, nei termini risultanti dagli atti.

10.259. MONTALTO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonché di quelli di cui ai capi 83, 84, 85, 86, 87 e 88 (omicidio di Salvatore INZERILLO e fatti collegati), unificati per continuazione al capo 10, e condannato alla pena dell'ergastolo oltre 10 milioni di multa e statuizioni accessorie; è stato inoltre assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) per insufficienza di prove ed inoltre da tutti gli altri reati di omicidio con formula piena. Ha proposto appello rilevando la contraddittorietà delle rivelazioni dei "pentiti", comunque obiettivamente inconsistenti sul piano processuale.

Il procuratore della Repubblica, proponendo a sua volta appello in ordine ai capi 13 e 22, ha dedotto la contraddittorietà della sentenza, nella cui motivazione, dopo essersi attestato l'inserimento a pieno titolo del prevenuto nel traffico di stupefacenti, si è concluso per l'assoluzione.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo l'assoluzione dalle imputazioni di omicidio e la condanna per tutti gli altri capi d'imputazione devoluti. La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che, quanto alla posizione dell'imputato in ordine alle contestazioni di omicidio qui devolute (perchè la tesi della partecipazione del MONTALTO ai deliberati della "commissione" per gli omicidi della "guerra di mafia" era stata disattesa in primo grado senza che il pubblico ministero avesse formulato censure), occorre fare rinvio al par. 6.7, dove queste sono state trattate (e dove si è messo in rilievo come l'imputato, seppure chiaramente emergente nel ruolo di "traditore" di INZERILLO, a cagione della carriera folgorante fatta nel sodalizio mafioso dopo la di lui uccisione, non poteva per questo solo dubbio essere ricondotto in un contesto di decisione e di organizzazione del delitto: e sul punto vi è anche accordo da parte del procuratore generale).

Quanto alle altre imputazioni devolute, per le quali il MONTALTO è stato condannato (capi 1 e 10) e assolto (capi 13 e 22), si osserva che nelle more è divenuta definitiva la sentenza con la quale lo stesso è stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (c.d. processo SPATOLA), di tal che (trascurando le dedunziate incongruenze della sentenza impugnata) a questo evento va condizionata la complessiva valutazione rimessa a questa corte.

Come era stato detto in più sedi di questa sentenza (ma soprattutto nel par. 6.5), nell'occasione della uccisione di Giuseppe DI CRISTINA erano state compiute delle

indagini, che avevano consentito (grazie ad alcuni assegni trovati sul cadavere) di ricollegare l'ucciso agli ambienti mafiosi facenti capo a Salvatore INZERILLO ed appunto al MONTALTO (presso il quale costoro si erano incontrati il giorno prima del delitto, come si era accertato, per spartire i proventi del traffico internazionale di stupefacenti coordinato dall'INZERILLO) ed altresì di risalire alla colossale organizzazione criminale.

Se è dunque sorprendente che i primi giudici abbiano ritenuto il MONTALTO estraneo all'organizzazione medesima, del quale era certamente partecipe sul piano del finanziamento (e al di là delle contraddizioni palesi tra gli argomenti della stessa parte della motivazione, comunque non suscettibile di alcun sindacato in questo secondo giudizio di merito), va tuttavia osservato che (e anche il procuratore generale ha finito per convenirne, pur deducendo che - allora - la separata vicenda giudiziaria non si era definitivamente conclusa), oltre a quei fatti, nessun altro elemento è stato acquisito al processo in ordine alle medesime imputazioni; tanto più che l'imputato è stato da lungo tempo detenuto (dal novembre 1982) e l'ipotesi accusatoria resterebbe affidata alla mera ipotesi (meno che una presunzione) che come titolare di potere mafioso, anche dal carcere, il MONTALTO vedesse proseguita per suo conto l'attività di speculazione nel traffico di stupefacenti.

Va, dunque, innanzitutto, dichiarato non doversi procedere in ordine la capo 13, così modificando la pronuncia assolutoria, per ostacolo di giudicato (mentre non



può accogliersi alcuna censura sul capo 22, in mancanza di prove, come si è detto, su fatti specifici di traffico, al di fuori del comprovato inserimento nell'organizzazione; di tal che la relativa formula va adeguata al nuovo regime processuale).

Per quanto attiene, invece, alle imputazioni concernenti l'associazione per delinquere, l'indagine devoluta si prospetta connotata dalla problematica della ulteriore permanenza del vincolo associativo, anche nella successiva condizione carceraria dell'imputato (onde va richiamata la trattazione di cui al par. 4.7). E la corte ritiene che una prova di tal genere sia stata positivamente acquisita al processo tanto da imporsi una ulteriore pronuncia di condanna (e non già alla stregua della singolare tesi del procuratore generale, il quale ha dedotto che il MONTALTO potesse essere di nuovo giudicato perchè prima affiliato al clan dei "perdenti" e successivamente passato a quello dei "vincenti": prospettiva, che è certamente incongrua sotto ogni profilo, sia in attinenza alla sostanziale unicità del sodalizio professata dallo stesso requirente, sia in aderenza ai fatti storici, contrassegnati da una frattura interna nell'ambito dell'organizzazione, che prima era unitaria anche tra le fazioni poi scese in lotta).

In realtà, che il MONTALTO fosse rimasto saldamente attestato nelle posizioni dominanti dell'organizzazione mafiosa, peraltro - ripetesi - sempre più consolidate dalla primavera del 1981 in coincidenza con i nuovi assetti del

sodalizio, risultava intuitivamente dalla successione dei fatti come coerentemente descritti dai "pentiti", nonché dalle evidenti alleanze da lui strette nel volgere di quegli avvenimenti con il gruppo dei "vincenti". E le indagini di polizia (ivi comprese quelle facenti capo al commissario CASSARA' ed al suo diretto collaboratore ZUCCHETTO, anche se, come si è visto nel par. 7.6, non utili sul piano processuale per definire il contesto dell'omicidio di quest'ultimo) avevano giustappunto messo in luce come il MONTALTO si fosse saldamente legato ai GRECO di Ciaculli ed ai loro più illustri alleati (sintomatiche, infatti, le frequenze e le compagnie di personaggi come i GRECO, tra cui lo stesso "scarpuzzedda", ed i PRESTIFILIPPO, in termini che le difese hanno tentato invano di svalutare; è sintomatica pure la latitanza trascorsa nella tenuta contigua alle proprietà dei GRECO che, per quanto possa discutersi sul fatto che - come protestato dalle difese - egli fosse in definitiva "a casa sua", offriva tuttavia un quadro indiziario di concorrente rilievo).

E non era sfuggito ai primi giudici neppure il valore indiziante delle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva riferito che il prevenuto, dopo il suo arresto (novembre 1982), unitamente ad altri personaggi mafiosi di rilievo, era poi il "padrone" dell'Ucciardone, dove circolava liberamente (ff.504655-504672).

Ma che le vicende carcerarie non avessero comunque intaccato la solidità del vincolo associativo è stato vieppiù confermato, ed in termini del tutto pacifici, dalle



nuove rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (pag.17 segg., 29 segg., 83, 108 segg., 131 segg. dich. istr.; dibattimento udienze 4 e 5 gennaio 1990) ha raccontato fino agli episodi più recenti della vita in carcere (degli associati mafiosi ed anche) del MONTALTO, nei quali traspare evidente la immanente interferenza del personaggio di spicco mafioso (come ai margini degli avvenimenti culminati nell'uccisione di Vincenzo PUCCIO dentro lo stesso carcere; o come le autorevoli consultazioni riguardanti la posizione di affiliati o come, perfino, una specie di inchiesta mafiosa su un associato investito di funzioni direttive, conclusasi con la denuncia - tramite i canali di collegamento con l'esterno del carcere - al "capo-mandamento", che aveva poi deciso la destituzione del personaggio incaricando tre grossi esponenti detenuti, tra i quali appunto il MONTALTO, di notificare la decisione all'incolpato; e così via, come nelle sedi citate).

La comprovata permanenza del vincolo associativo, e nella rilevante posizione esponenziale, giustifica dunque l'ulteriore pronuncia di condanna per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (nei termini, tuttavia, specificati nella parte IV). Ma, come è evidente, la condotta non può che essere collegata a quelle precedenti, di tal che va applicato il regime della continuazione.

Considerato l'elevato spessore del personaggio, la corte ritiene adeguata la misura di anni sei di reclusione da infliggere in aumento rispetto alla precedente condanna (la quale risulta interamente scontata per effetto della

custodia cautelare, onde la necessaria pronunzia di
scarcerazione).

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

962741

10.260. MOTISI Ignazio. - L'imputato é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonchè da tutti gli altri reati ascrittigli (omicidi) per non aver commesso il fatto, ed ha proposto appello invocando la formula piena per tutte le imputazioni.

Hanno pure proposto appello sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale, dolendosi entrambi che dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia, e di Leonardo VITALE, emergeva la qualità di affiliato mafioso del MOTISI.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le doglianze del pubblico ministero sono fondate.

Per vero i primi giudici avevano osservato che Ignazio MOTISI era stato indicato da Leonardo VITALE (il "pentito" a suo tempo considerato pazzo e disatteso nel processo che era seguito alle sue rivelazioni) come componente della "famiglia" mafiosa di Pagliarelli e come responsabile di una estorsione ai danni di una clinica privata, ma che dalle accuse conseguenti alle rivelazioni medesime lo stesso era stato assolto.

L'attenzione (rectius, l'incertezza) della corte si era dunque concentrata sulle rivelazioni di BUSCETTA, il

quale, parlando di quella "famiglia" mafiosa, aveva detto (f.450003) che il capo era stato un certo Lorenzo MOTISI, deceduto per morte naturale, e che il suo posto era stato poi preso da Antonino ROTOLO, inteso "Roberto" (la cui posizione é stata in questa sede separata). Parlando, poi, della "commissione" del 1977, il BUSCETTA vi aveva inserito un "MOTISI", "cugino di quell'imputato nel processo prodotto dalle dichiarazioni di Leonardo VITALE" (f.450228); ma il brano più significativo delle rivelazioni in esame era stato quello in cui il BUSCETTA aveva introdotto un dubbio sulla esatta identità della persona ("ho appreso da Stefano BONTATE nel 1980 che il posto del vecchio MOTISI in seno alla "commissione" era stato preso da un altro MOTISI e cioè da un nipote del primo, cugino di quel MOTISI indicato erroneamente come mafioso da Leonardo VITALE ed estraneo, invece, all'organizzazione mafiosa": f.450142).

Se non che Salvatore CONTORNO aveva a sua volta parlato di Ignazio MOTISI quale "rappresentante" di Pagliarelli, precisando che anzi vi era "un altro Ignazio MOTISI, anziano, imparentato con il primo" ma del quale non sapeva dire se fosse o meno "uomo d'onore" (f.456537).

L'indicazione di questo "pentito" era stata peraltro corredata da una inequivocabile ricognizione fotografica ("riconosco nella foto... quell'Ignazio MOTISI di cui ho parlato": f.456600), poi confermata dalla precisazione di avere conosciuto costui presso Stefano BONTATE, che lui spesso frequentava, e dal quale aveva appreso il suo ruolo in "cosa nostra" (f.456681).



Da queste risultanze i primi giudici avevano dunque dedotto che l'Ignazio MOTISI di cui aveva parlato CONTORNO non potesse essere altri che quel "MOTISI" indicato dal BUSCETTA come membro della "commissione"; ma poichè quest'ultimo (le cui affermazioni avevano avuto sempre un peso notevole nel quadro delle valutazioni di quella corte) aveva detto di avere appreso da Stefano BONTATE che la persona indicata dal VITALE era del tutto estranea alla mafia, e poichè non poteva esservi ugualmente dubbio sul fatto che la persona indicata dallo stesso VITALE fosse il medesimo MOTISI, i giudici avevano ritenuto non esaurientemente definito il quadro probatorio, pronunciando assoluzione.

Orbene, non può sfuggire, a giudizio di questa corte, l'evidente errore di valutazione nel quale sono incorsi i primi giudici, fuorviati dalle non puntuali dichiarazioni di BUSCETTA, il quale non aveva mostrato neppure di essere bene a conoscenza dei fatti (e la cui informazione indiretta, circa le confidenze che il BONTATE gli avrebbe fatto, aveva rivestito dunque un ruolo decisivo).

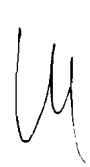
Era certamente sfuggito ai primi giudici (al di là delle pregresse vicende giudiziarie, risalenti agli inizi degli anni settanta, connesse alle rivelazioni di VITALE che non intaccano la portata nè delle imputazioni nè delle risultanze di questo processo) che il dato dal quale era necessario prendere le mosse era l'inequivocabile riconoscimento fotografico da parte di CONTORNO, che consentiva di eliminare ogni dubbio ingenerato dalle

possibili omonimie e da ogni altro riferimento indiretto alla persona del chiamato in correità.

In particolare, non si era in primo grado adeguatamente considerato che in definitiva, e già in base alle prime acquisizioni processuali (ivi comprese le stesse imprecise affermazioni di BUSCETTA), poteva profilarsi la fisionomia di un personaggio di un certo rilievo nel sodalizio ma non sorretto dal un perdurante consenso, tanto da essere per esempio relegato ad una posizione marginale dopo una breve parentesi direttiva. E tanto poteva dunque giustificare le imprecisioni di BUSCETTA, che poco in realtà aveva dimostrato di sapere sugli attuali organigrammi della "famiglia" di Pagliarelli, fatta eccezione per l'emergente (e difatti destinata a consolidarsi) figura di Antonino ROTOLO, detto "Roberto", personaggio cresciuto nell'ambiente anche grazie alla solida amicizia con "Pippo" CALO').

E che questa fosse la verità (che avrebbe dunque consigliato di rivalutare le dichiarazioni di CONTORNO, svalutando quelle di BUSCETTA) è stato poi dimostrato in modo assolutamente univoco dalle risultanze processuali ulteriormente sopravvenute, le quali si sono collocate in esatta sintonia con quella linea ricostruttiva.

Infatti, in primo luogo, CALDERONE (pagg. 269, 282, 507 dich. istr.), parlando a sua volta della "famiglia" di Pagliarelli, ha ricordato come il "rappresentante" era "un certo MOTISI, da [lui] conosciuto personalmente che [credeva] si chiamasse Ignazio"; ha ribadito, in particolare, che a capo di quella "famiglia" vi era prima un



certo Baldassare MOTISI, più anziano, il cui posto era stato preso appunto da Ignazio, suo cugino.

Questo "pentito" ha precisato di avere conosciuto entrambi i MOTISI (al dibattimento, suscitando le perplessità della difesa, ha puntualizzato di non ricordare chi fosse esattamente il più vecchio tra i due: ma il dato, per quanto subito si dirà, non è decisivo); e, a dimostrazione di questo, ha difatti riconosciuto entrambi (Baldassare MOTISI, nato nel 1910, e l'imputato) nelle foto mostrategli senza alcuna didascalia (pag.274 dich. istr.).

Con singolare sintonia, anche MARINO MANNOIA ha ricordato (pag.114 segg., dich. istr.) che l'odierno imputato, ed inequivocabilmente lui ("Ignazio MOTISI, imputato nel maxi-processo"), era stato "per un certo periodo anche rappresentante di Pagliarelli", ma che successivamente aveva ceduto il posto al ROTOLO, restando soltanto un "uomo d'onore" (al dibattimento, ud. 5 gennaio 1990, ha precisato che nel periodo della "guerra di mafia" il MOTISI era "solo figurativamente" il "rappresentante" in "commissione").

Le risultanze impongono quindi l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine però al reato di cui all'art.416 c.p., poichè le acquisizioni del processo attengono proprio a periodi anteriori al 1982; ed anzi la sua figura tende a scolorire nei periodi successivi, grazie alle convergenti indicazioni dei "pentiti" circa la progressiva emarginazione (fino al mantenimento di una qualifica di "uomo d'onore" semplice, che potrebbe pure

sottendere ad un sostanziale recesso dal sodalizio).

Per le considerazioni svolte va poi esclusa l'aggravante connessa alla qualifica direttiva, di tal che la responsabilità dell'imputato va definita nella fattispecie del 2° e 5° comma dell'art.416 c.p..

In applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p. (esclusa ogni attenuazione, che non sarebbe in alcun modo giustificata), si ritiene adeguata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (p.b. anni 2 + 1/3 c.5 = a. 2 e m. 8 + art. 7 L.575/65 = a. 3 e m. 4), alla quale conseguono le spese del giudizio, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata, imposta dalla pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalla tendenziale inclinazione a ricoprire ruoli esponenziali nella insidiosa criminalità organizzata.

L'imputato può beneficiare del condono.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more elaborate, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few vertical strokes and a small loop at the top.

962747

10.261. MURABITO Concetto. - E' stato assolto con formula dubitativa dall'imputazione di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. (capo 9) e riconosciuto colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire quaranta milioni di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici e libertà vigilata per non meno di un anno. Ha proposto appello deducendo l'insussistenza di prova quanto al primo addebito, almeno l'insufficienza (oggi parificata alla mancanza) quanto al secondo, in subordine dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche, della misura della pena e della sottoposizione alla misura di sicurezza.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato al proposto appello donde la coerente pronunzia di inammissibilità del gravame. Al dibattimento la difesa ha insistito nelle deduzioni svolte e il procuratore generale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza.

La corte, premettendo che la formula assolutoria riguardante il capo 9 va adeguata al nuovo sistema processuale (ma in effetti appare debolissimo il sospetto che il prevenuto fosse inserito pure in un'organizzazione avente contenuti volti verso una serie indeterminata di delitti), osserva che sul punto della responsabilità quanto

all'addebito del capo 20 la decisione è giusta e va soltanto integrata mediante il richiamo e l'analisi di ulteriori elementi confermativi della fondatezza dell'accusa, non adeguatamente messi in risalto dai primi giudici sul piano relativo ai rapporti del MURABITO con la famiglia IERNA e con Giovanni RAPISARDA.

E, appunto, avendo la difesa sostenuto che la corte di primo grado non avrebbe dato conto del suo convincimento circa la sfavorevole proiezione nella posizione del prevenuto dei rapporti stretti da costui con i predetti soggetti ed insistito, inoltre, sulla natura lecita di tali rapporti, giustificati dal MURABITO come espressione di pura amicizia, va detto che nell'aprile 1983, nel corso delle intense investigazioni sul traffico degli stupefacenti nella capitale, nelle indagini della guardia di finanza venne coinvolto tal "Nuccio", che si serviva di una Renault 18 turbo, targata Roma Y46710, e "ruotava" attorno ad un certo "Giovanni", trafficante molto attivo nella zona di piazza Sor Capanna, attentamente sorvegliato sin dal gennaio di quell'anno, i cui rapporti con la famiglia di Salvatore IERNA, abitante in via Sanguineti 21, in una casa che era inequivoco punto di riferimento del gruppo dei FERRERA (il "Giovanni" l'11 gennaio era stato visto entrare in quell'edificio e uscirne in compagnia di Giuseppe FERRERA), ne avevano consentito l'identificazione appunto nella persona del RAPISARDA (f.114086 segg.; 114620 segg.; dal contenuto delle telefonate intercettate sull'utenza di tale Viviana PANI, già inquilina di un appartamento nel quale andò, poi,

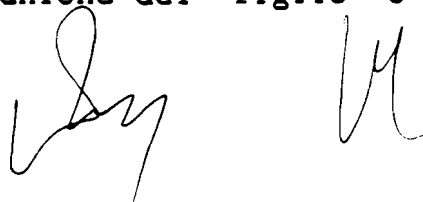


ad abitare il prevenuto, e sull'utenza della famiglia IERNA, intestata ad Antonietta GIUSTOLISI moglie di Salvatore IERNA, i finanziamenti erano risaliti al RAPISARDA.

Il contenuto, poi, di alcune telefonate intercettate il 29 aprile 1983 sull'utenza del RAPISARDA consente di affermare: 1) che costui si sarebbe dovuto incontrare alle 11.30 di quel giorno in piazza Indipendenza con un individuo - poi identificato nella persona di Mario D'ANGELO, acquirente e spacciatore di droga -, presente il Nuccio; 2) che in luogo del RAPISARDA, impedito, era andata la sua convivente Pina NICOLOSI, che vide il D'ANGELO e prese da costui del denaro; era, però, assente il Nuccio; 3) che il Nuccio non si trovava nel luogo dell'appuntamento per un disguido d'orario, ma, fattosi diligente, aveva telefonato al RAPISARDA fissandogli un appuntamento per il giorno dopo alle ore 9.30 nella stessa piazza, dove, infatti, la mattina del 30 furono veduti (v. f.114712 segg.). Il 4 maggio nella piazza anzidetta si incontravano il RAPISARDA, il Nuccio e certa Rita RECH (che era molto vicina al RAPISARDA). Qualche giorno dopo (altre telefonate del Nuccio furono intercettate sull'utenza del RAPISARDA l'8, il 9 ed il 10 maggio, tutte finalizzate ad appuntamenti in vari luoghi) i finanziamenti poterono identificare il Nuccio nella persona del MURABITO (v. f.114722). Il 2 giugno 1983 ancora il MURABITO cercava del RAPISARDA, lasciando un messaggio per costui alla NICOLOSI (f.114350).

In quel lasso di tempo Salvatore IERNA decideva di lasciare Roma e di trasferirsi a Catania. Precedette la

moglie nel trasferimento, ma a Roma fu riveduto fra il 12 e il 14 maggio e poi il 22 (v. f.114301 segg.). Fra il 20 ed il 30 maggio si registrò una serie di telefonate all'utenza romana degli IERNA (la GIUSTOLISI era ancora a Roma). Nuccio (ormai identificato nella persona del MURABITO) desiderava sapere se certa persona o certe persone erano arrivate, se vi erano novità etc.... Con l'ultima - che era del 30 maggio - Nuccio apprendeva che Salvatore IERNA (Turi) a Catania attendeva una persona. Da una serie di telefonate intercorse fra Graziella IERNA e la madre si apprendeva che Nuccio era andato a Catania e che, però, la persone o le persone, con cui intendeva parlare, non avevano voluto riceverlo (f.114303). Da una telefonata intercettata sull'utenza di Domenico SAPUPPO (nella cui casa l'IERNA abitava a Catania) risultò che Nuccio aveva chiesto dello zio Turi e che costui non aveva voluto vederlo (dove la notazione dei finanzieri che verosimilmente i rapporti fra il prevenuto e l'IERNA si erano guastati; f.114353). Orbene, a fronte di questi dati, che denunciano inequivocabilmente l'inserimento del MURABITO nello stesso sodalizio in cui il RAPISARDA e gli IERNA militavano (il programmato incontro col D'ANGELO è molto sintomatico e sintomatiche sono le assillanti informazioni che il prevenuto richiedeva e gli appuntamenti in vari luoghi dal medesimo fissati), è interessante registrare che il MURABITO: 1) quanto al mancato incontro del 29.4.1983 non ha escluso che esso fosse stato programmato e, però, ne ha attribuito la motivazione di fondo al fatto che in quel tempo era prevista una festicciola per la comunione del figlio o



della figlia del RAPISARDA e che, pertanto, l'incontro poteva essere dovuto a tale circostanza oppure la semplice fatto dell'amicizia col RAPISARDA (f.116798); 2) quanto ai rapporti con la famiglia IERNA ha detto che sperava in un aiuto finanziario della stessa e che per questo motivo si era recato a Catania, dove era stato ricevuto da Salvatore IERNA, e che, però, la persona che avrebbe potuto concedergli un prestito non era in loco (f.122227); per agevolmente pervenire alla conclusione della pretestuosità delle giustificazioni offerte, esattamente come sul punto hanno sinteticamente affermato i primi giudici, non fosse altro perchè non si coglie nessun rapporto logico fra i contenuti delle telefonate sopra richiamate e le giustificazioni stesse, quella, con la quale il pervenuto ha tentato di sminuire il significato reale e la portata delle conversazioni del 29.4.1983, apparendo, perfino, priva di senso comune. In queste condizioni, con riferimento a quella parte della sentenza dove è evidenziato il ruolo di guardaspalle del FERRERA svolto dal prevenuto in quel 29.8.1983 all'uscita del bar Sauvage, non può essere sottovalutato il significato della presenza del medesimo a Catania nell'agosto anzidetto, che è di segno opposto a quello ancorato alla giustificazione di comodo essere stata la presenza dovuta a "ferie". C'è, infatti la chiara ed inequivoca verbalizzazione dei finanziari, testi diretti, molto attenti non solo alla descrizione del modo in cui si sono disposti gli uomini a protezione del FERRERA ("aria guardinga e tesa intorno a lui"; così nel rapporto, f.114843; più efficacemente nel

verbale "il gruppo di persone attorno a lui si era allargato disponendosi a riccio attorno alla sua persona", f.115497), ma anche nell'indicazione sicura della partecipazione del MURABITO a siffatta manovra ed a quella non altrettanto sicura di Carmelo SAVOCA la cui presenza venne riferita soltanto come "molto probabile" (f.115497). Dunque c'è una manifesta certezza da parte dei finanzieri della presenza del MURABITO e non vale il tentativo di inficiamento di questa risultanza probatoria insito nella richiesta di confronto col capo pattuglia, avendo il finanziere Piero AMATO confermato gli atti relativi alle indagini a cui aveva preso parte (f.115497 e 066344). Del resto lo stesso prevenuto non ha affatto escluso di poter essere stato a Catania il 29.8.1983 (f.116803) e, se la sua venuta in Sicilia è stata proprio nell'agosto 1983, non può certo passare inosservata giusto la coincidenza della vacanza ai "Faraglioni" (19 agosto 1983; f.114831; interrogatorio f.116803 "prendo atto di quanto emerge a pagina 234 del rapporto giudiziario e preciso che mi trovavo nel luogo indicato per motivi di diporto"), che è la denominazione di un noto albergo di Acitrezza frequentato da Nino FERRERA (v. interrogatorio 28 novembre 1983; f.116811). Un'ultima notazione che riguarda gli episodi delle intercettazioni telefoniche del 13.4.1983 (una conversazione fra "Nuccio" e Pippo FERRERA delle ore 13.26 preceduta da altra delle ore 10.27 tra il Nuccio e Lucia CANNAMELA dalla quale il primo apprendeva il rientro a Catania di Pippo) e dell'1.10.1983 (nel corso di una conversazione fra uno sconosciuto e Nunzia DI STEFANO, moglie di Nicolò TRAPANI,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized, cursive signature, possibly reading 'M. J.'. The one on the right is a simpler, more upright signature, possibly reading 'U'.

imbarcato sulla motonave Alexandros T dei FERRERA sequestrata il 30.9.1983 al largo di Capo Spartivento, si appurava che "Nuccio" aveva detto di avere il "150 pezzi di roba", dove è agevole cogliere il riferimento a droga): il MURABITO ha escluso di essere il Nuccio delle conversazioni suddette e quanto alla prima ha chiesto l'ammissione di perizia fonica. Ma la corte osserva che sarebbe un inutile accertamento perchè il materiale indicato e analizzato è già atto a sorreggere la fondatezza dell'accusa, il che rende anche superflua qualsiasi considerazione sull'identificazione del Nuccio delle intercettazioni dell'1.10.1983, sebbene, a questo riguardo, non appaia affatto peregrina l'argomentazione dei primi giudici che nel Nuccio, appunto, identificarono il MURABITO non fosse altro, aggiunge il collegio, perchè la sua militanza nell'organizzazione, e il suo muoversi da Roma a Catania e viceversa, sono tutti elementi che inducono ragionevolmente a tenere per certa l'identificazione suddetta.

In accoglimento per quanto in ragione del terzo motivo d'appello (esclusa la fondatezza della domanda di concessione delle attenuanti generiche, risultando per altro il MURABITO con un precedente penale di tentato furto), avendosi riguardo alle circostanze di cui all'art.133 c.p., la pena si reputa adeguata nella misura di anni quattro di reclusione e lire trentamilioni di multa (p.b. annni tre e lire venticinquemilioni più l'aggravante del numero delle persone), ferme rimanendo la pena accessoria e la misura di sicurezza (per la quale va condiviso il giudizio di

pericolosità sociale espresso dai primi giudici sulla base
dell'intero contesto della posizione del prevenuto quale
delineato negli atti).

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Jury'.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'M'.

962755

10.262. MUTOLO Gaspare. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui ai capi 1 (associazione per delinquere semplice), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40, e condannato alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire 90 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto con formula piena dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, dolendosi della artificiosità del quadro probatorio ingiustamente costruito sopra la figura di una persona del tutto estranea ad ogni attività criminosa.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta appello deducendo l'esiguità della pena inflitta e dolendosi inoltre della errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti e l'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi ed il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici va confermata sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati ed oggetto di impugnazioni qui devolute (con le precisazioni

di cui alle parti IV e V circa la configurazione delle fattispecie, anche sotto il profilo delle aggravanti ricorrenti, pur rilevandosi che in questo caso il pubblico ministero, dolendosi da una parte della esiguità della pena inflitta, non ha tuttavia proposto impugnazione contro l'assoluzione dal capo 10, motivata - come in diverse altre posizioni - dalla condizione carceraria dell'imputato al tempo dell'entrata in vigore della legge n.646 del 1982, il che non precluderà tuttavia l'analisi delle corrispondenti condotte, in ipotesi riconducibili allo schema dell'art.416 c.p.).

Per vero, la centralità del ruolo criminale del MUTOLO era risultato in modo esauriente dal rapporto dell'8 febbraio 1983, con il quale la polizia lo aveva indicato come uno dei principali organizzatori del traffico di droga tra la Sicilia e la Thailandia.

A parte i precedenti giudiziari e di polizia ricordati come premessa di inquadramento del personaggio (onde non si comprende la doglianza difensiva che si siano voluti riesumare vecchi trascorsi di vita dell'imputato) e cioè il fatto che il MUTOLO era stato in primo luogo coinvolto nelle indagini conseguenti all'omicidio dell'agente Gaetano CAPPIELLO (fatti per i quali era rimasto latitante fino all'arresto avvenuto dopo un drammatico inseguimento automobilistico per le strade del centro di Palermo), e che era stato poi protagonista di un episodio tipicamente mafioso (quando aveva costretto una persona a sposare la sorella, punendo perfino il sacerdote che, compreso il



fatto, si voleva rifiutare di celebrare le nozze), si era messo in luce come era stato dalle indagini conseguenti all'arresto di Francesco GASPARINI che sarebbero scaturiti positivi risultati circa l'individuazione di un traffico internazionale di stupefacenti.

Come si è più volte ricordato in varie occasioni (per esempio, e diffusamente, nella parte III, par.3.8 in particolare, e nella parte VI e nel par.6.1, oltre che nel par.7.3, a proposito dell'omicidio FERLITO) il GASPARINI (che poi si sarebbe convertito alla collaborazione con la giustizia fornendo preziose indicazioni, specie sul conto di quel gruppo di mafiosi dediti al traffico internazionale di stupefacenti facente capo alla "famiglia" di Partanna e capeggiata da Rosario RICCOBONO, del quale grosso esponente era lo stesso MUTOLO) era stato arrestato all'aeroporto di Parigi con un carico di droga, dopo che era stato in Estremo Oriente a mettere a punto il grosso della fornitura destinata ai trafficanti siciliani. Il gruppo era dunque quello costituito dai catanesi di SANTAPAOLA (i cui uomini di punta erano i CANNIZZARO ed i FERRERA, specie sul piano del traffico) e dei palermitani di RICCOBONO.

L'attività del MUTOLO nel campo degli stupefacenti era dunque risultata in modo inconfutabile dalle dichiarazioni del GASPARINI, le quali avevano trovato riscontro nelle confessioni di quel Koh Bah KIN ("pentito" a sua volta), il quale era stato appunto l'importatore orientale della droga; nonchè nelle sia pure parziali confessioni del suo stesso nipote Carlo DE CARO (come da confronto dibattimentale

carico di sottintesi) e soprattutto, sul piano oggettivo, nelle intercettazioni telefoniche.

Tali fatti sono stati ampiamente analizzati, sotto il profilo specialmente della operatività del gruppo catanese in sintonia con i palermitani di RICCOBONO - MUTOLO, nelle corrispondenti trattazioni individuali (si vedano il par.10.54 e le sedi ivi richiamate, il cui contenuto deve intendersi qui riprodotto ai fini della specifica motivazione). Merita solo ricordare come da alcune di queste intercettazioni (per esempio da quella al f.072849) emergesse in modo incontrovertibile la commistione tra assetti mafiosi e traffico di stupefacenti, nella espressione, giustamente enfatizzata dall'accusa, riferita ad un soggetto (che si sarebbe recato per una missione di droga) che viene indicato in termini ("come me e te") che gli interlocutori, di comune estrazione mafiosa, ben comprendono (rispetto a chi viene chiamato solo... "un amico").

Basti ricordare poi il tono di altre intercettazioni (di cui si farà cenno pure nel paragrafo seguente) per rendersi conto che le indicazioni dei vari "pentiti", come GASPARINI, Koh Bah KIN, non possano essere in alcun modo contestate. Esse erano state esaustivamente suffragate dalla completa chiusura del cerchio delle indagini, le quali avevano consentito di individuare l'origine dei rapporti con i referenti "esterni" del MUTOLO, conosciuti in provincia di Teramo, dove lui era stato in semilibertà (onde l'importanza delle acquisizioni, messe in luce dai primi giudici,



962759

riguardo a Fioravante PALESTINI, arrestato e detenuto in Egitto per traffico internazionale di stupefacenti, ma che aveva appunto collaborato con questo gruppo; o a Guerino LA MOLINARA, supra par.10.186).

Basta ricordare, fra i tanti spunti di obiettiva consistenza probatoria, la dichiarazione del Koh Bah KIN (f.099550) quando dice (senza che sia dato comprendere perchè dovrebbe aver voluto calunniare il MUTOLO) che: "quando Gaspare MUTOLO per telefono parlava con me di macchine, per convenzione il termine si riferiva ad eroina..."; oppure quando racconta: "...faccio presente, comunque, che io telefonavo soprattutto a Fioravante PALESTINI e molto meno a Gaspare MUTOLO, il quale temeva che il suo telefono fosse intercettato.... una volta e cioè l'ultima volta che PALESTINI mi ha consegnato danaro di MUTOLO per il pagamento di eroina, egli mi ha fatto presente che aveva perso la valigia contenente 170 milioni di lire...." (ibidem).

Il dato che maggiormente merita di essere in questa sede approfondito (oltre cioè alle trattazioni richiamate sul traffico di stupefacenti) è proprio l'evidente inserimento del MUTOLO nell'organizzazione mafiosa. E si è pure richiamato il par.7.3 per ricordare come in realtà fosse stato nell'ambito di quel gruppo di mafiosi e trafficanti, strettamente legato da salda alleanza, che era maturata l'uccisione di Alfio PERLITO, resa infatti possibile dal controllo, da parte del "boss" di Catania SANTAPAOLA, del carcere del luogo (dove, come si ricorderà,

era stata inscenata una lite fra detenuti, propedeutica al delitto), e dalle ulteriori capacità operative del clan di RICCOBONO, uno dei più agguerriti gruppi criminali (si ricorderà che costui era nominato il "terrorista" ed il MUTOLO era il suo braccio destro, tuttavia scampato all'eccidio dell'intero clan perchè allora detenuto e presumibilmente, agli occhi dei giustizieri, incolpevole dei fatti attribuiti al RICCOBONO stesso ed ai suoi uomini: si veda il par.6.1, per le valutazioni riepilogative).

Non a caso, in concomitanza con l'imponenza del materiale probatorio a carico del MUTOLO, si sono registrate singolari e stridenti contraddizioni, annidate nelle stesse proposizioni difensive (di cui, tuttavia, si é fatto cenno in via generale e, nei casi, di volta in volta richiamate); come quella che tende a svalutare GASPARINI (con il suo evidentissimo peso probatorio sul conto del MUTOLO, che era infatti la persona di ruolo esponenziale con la quale egli aveva avuto rapporti) per il fatto che le sue rivelazioni sono in parte smentite da BUSCETTA (omettendosi però di ammettere l'evidenza della posizione di BUSCETTA, che é giustappunto inattendibile solo quando smentisce gli altri per coprire sé stesso dalle responsabilità per i non ammessi traffici di stupefacenti, come quelli appunto raccontati dal GASPARINI). Ed anzi, con strana dissonanza, in queste prospettazioni difensive (altrove, ovviamente, di tono esattamente opposto), la rivelazione di BUSCETTA viene utilizzata con scrupolosa precisione ed anzi sottoposta a minuziosa esegesi (sottilizzandosi sul fatto che, avendo



egli detto - f.450199 - che aveva conosciuto il MUTOLO in carcere e che lo stesso fingeva, anche di fronte a lui, la pazzia, tanto non potesse essere comportamento da "uomo d'onore", al cospetto di un altro "uomo d'onore"; e magari ignorandosi che peraltro allora il MUTOLO potesse non essere ancora affiliato).

Ma nella prospettiva difensiva diviene inaffidabile anche un funzionario del S.I.S.D.E., come Mario FABBRI, il quale aveva raccontato (ff.070849 segg.) di aver avuto contatti con il GASPARINI che gli aveva segnalato il MUTOLO come esponente della mafia siciliana; quest'ultimo aveva cercato poi di guadagnare i suoi favori anche per conto del RICCOBONO e (come si é detto nel par.7.5, a proposito dell'omicidio di DALLA CHIESA) gli aveva proposto di "incastrare" un terrorista facendolo trovare in possesso di un "kalanshinov" di cui lui poteva disporre.

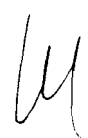
Laddove, in simili indiscriminate illazioni difensive, non si comprende perchè mai il funzionario avrebbe dovuto calunniare il MUTOLO, o inventare il fatto, tanto più che quei contatti non avevano avuto uno sbocco concreto. Mentre, coerentemente, le stesse insinuazioni, può o meno velate (da dosate reticenze o allusivi riferimenti), colpiscono anche gli inquirenti (fors'anche i giudici istruttori) sul punto della singolare consonanza delle rivelazioni dei "pentiti" che - si afferma - stranamente dicono tutti la stessa cosa (trascurandosi - é solo il caso di osservare - che tanto può comunque avvenire giustappunto quando i dati riferiti sono veritieri e che soprattutto - come altre volte si é

denunziato - non é affatto vero che i "pentiti" abbiano sempre detto cose concordanti, magari in quest' altro caso innestandosi l'opposta tematica delle contraddizioni delle loro rivelazioni).

Al di là di queste considerazioni (che offrono soltanto uno spaccato del sofferto dibattito processuale) restano i dati esaminati con dovizia dei primi giudici, ai quali si aggiungono quelli che, puntualmente, si sono registrati, e di convergente tenore.

Così il CALDERONE (pagg.209 segg., 436, 465 segg., 509, 524 dich. istr.) ha confermato di avere conosciuto il MUTOLO quando ancora non era formalmente affiliato, cosa che sarebbe subito dopo avvenuta, e che a lui le cosche avevano pensato per la commissione di un omicidio dentro il manicomio giudiziario dove lui si trovava ricoverato (si ricorderà che BUSCETTA aveva raccontato che si fingeva pazzo); ed il delitto riguardava appunto quel VITALE che per primo aveva assunto il difficile ruolo di "pentito" della mafia.

Ma CALDERONE, che ha riconosciuto in due fotografie il MUTOLO (pag.660, 674 dich. istr.), ha pure confermato il significativo episodio (di cui si é parlato più volte) del fortunoso mancato sequestro da parte della polizia (che aveva seguito le mosse del gruppo attraverso le intercettazioni telefoniche) della droga portata da Palermo a Catania dal MUTOLO, a bordo della sua "Ferrari" e che era stata bene occultata, determinando solo un' eloquente irrequietezza dei cani anti-droga (e la difesa, ovviamente,



ha insinuato che il "pentito" qui abbia voluto "completare" le insufficienze delle indagini).

E, naturalmente, anche MARINO MANNOIA (pag.99 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) ha confermato che il MUTOLO era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Partanna Mondello, anzi uno dei sopravvissuti al clan di RICCOBONO sterminato nel 1982.

Va, dunque, confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli e la pena, secondo i criteri applicati nel processo, ma tenuto conto della notevole personalità criminale del MUTOLO, in questo restando assorbite le istanze difensive di ulteriore attenuazione, va complessivamente determinata in anni 14 di reclusione e lire 60 milioni di multa (art. 416 = anni 6; art.71-74-75 legge stup. = p.b. anni 4 e lire 30 milioni + 1/2 anni 6 e lire 45 milioni + 81 cpv.).

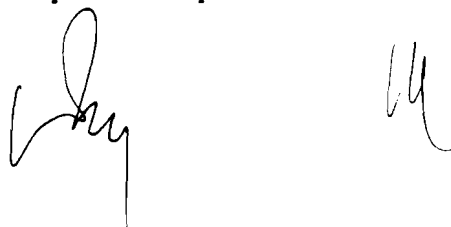
Restano ferme le statuizioni accessorie, comprese le misure di sicurezza imposte dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato quale risulta dagli atti.

10.263. MUTOLO Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione e in essi assorbiti i capi 17 e 40, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, dolendosi della scarsa attendibilità dei "pentiti" escussi nel processo.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta appello deducendo l'esiguità della pena inflitta, nonché l'errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti e l'errata applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno concluso formulando istanze coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte che va, preliminarmente, adeguata al nuovo regime legale la formula assolutoria per i capi 1 e 10, contro la quale non é stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto che, nella specie, l'imputato era raggiunto dal sospetto della comune affiliazione allo stesso gruppo nel quale operava il

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' followed by a flourish. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark.

fratello, di cui si é detto nel paragrafo precedente).

Nel merito delle imputazioni devolute, si osserva che va sostanzialmente condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti.

La corte di primo grado aveva infatti notato che l'inserimento a pieno titolo del MUTOLO nell'organizzazione (facente capo al clan RICCOBONO e dunque) del fratello, era risultata provata dalle intercettazioni telefoniche espletate nel quadro delle indagini riguardanti la stessa, operante in sintonia con i gruppi catanesi di Domenico CONDORELLI e Benedetto SANTAPAOLA. Di guisa che si impone in via generale il rinvio non solo alle considerazioni svolte nel par.10.265, sul conto di Gaspare MUTOLO, ma anche a quelle di cui alle parti ivi richiamate (e in particolare, oltre alla generale ricostruzione di cui alla parte V di questa sentenza, alle posizioni del CANNIZZARO, FERRERA, CONDORELLI, il cui contenuto va espressamente considerato qui premesso).

Nel corso dunque delle intercettazioni telefoniche si era accertato che il MUTOLO aveva preso contatti con gli alleati catanesi onde trovare ospitalità al fratello Gaspare, che doveva recarvisi in soggiorno obbligato, ma soprattutto per una questione alla quale l'interlocutore (CONDORELLI) avrebbe dovuto rispondere "con un si o no". Nella successiva conversazione, il CONDORELLI aveva replicato: "per quel discorso di tuo fratello, per quella

macchina che occorre a te, momentaneamente noi non ne abbiamo".

I primi giudici avevano dunque rilevato come fosse agevole subito comprendere quel linguaggio in codice (adoperato, secondo varie esperienze giudiziarie, dai trafficanti di droga) e già questa stessa conversazione ne palesava il sotteso contenuto, tanto più che non avrebbe avuto alcun senso la richiesta di una autovettura (ed ancora più illogico, aggiungasi, sarebbe stata la denunciata indisponibilità da parte degli altri).

Ma la riprova del vero contenuto della richiesta risiedeva nel tenore della telefonata intercorsa tra Gaspare MUTOLO e Koh Bah KIN (di cui si è detto anche nelle sedi richiamate), nel corso della quale il MUTOLO (che infatti - secondo le risultanze - era collegato al cinese per l'importazione di droga) aveva detto che c'era un grosso problema, perchè: "...la macchina non è quella che tu di solito mi dai" (e, come detto nel paragrafo precedente, il KIN avrebbe poi chiarito che il termine "macchina", nel linguaggio convenzionale, stava per "droga": ivi).

Peraltro, il coinvolgimento del MUTOLO nella organizzazione criminosa del fratello, era altresì emersa dalle indagini svolte in ordine alla permanenza a Palermo del corriere di droga Guerino LA MOLINARA e di Giacinto IANNI, che nell'ottobre 1982 e nel luglio 1983 fecero capo ad un albergo di Mondello (in cui prestava servizio la cognata del MUTOLO, madre di Carlo DE CARO), dove si era recato a cercarli appunto l'odierno imputato.



Per vero, costui aveva ammesso che i due erano venuti a Palermo per trovare suo fratello Gaspare (detenuto) e che aveva pure avuto occasione di incontrare almeno un paio di volte Fioravante PALESTINI, presentatogli dal fratello Gaspare, il quale lo chiamava "Gabriele" (infatti il suo nome convenzionale nel giro).

Ed era stato proprio quest'ultimo ad accusare l'imputato quando, dopo essere stato arrestato in Egitto (perchè sorpreso con un carico di 233 Kg. di eroina, quello trasportato con la m/n "Alexandros G.", di cui alle sedi richiamate), aveva dichiarato spontaneamente ai funzionari della polizia italiana che era stato appunto Giovanni MUTOLO, dopo l'arresto del fratello Gaspare, a prendere con lui contatto telefonico per ben due volte al fine di sollecitarlo ad occuparsi del carico di eroina da trasportare via mare dalla Thailandia, dopo che tale proposta gli era stata per la prima volta fatta dai fratelli MICALIZZI (e come è agevole desumere, la rivelazione, in se stessa attendibile perchè non ispirata a nessuna presumibile finalità di propria difesa o di calunnia nei confronti di altri, aveva trovato significativo riscontro nella puntuale intromissione dell'odierno imputato nelle fasi di messa a punto del traffico nella contigenza della detenzione di Gaspare MUTOLO).

E' agevole, dunque, rilevare l'infondatezza delle tesi difensive, accentrate da una parte sul significato ambiguo delle telefonate intercettate, e dall'altra sulla pretesa mancanza di riscontri alle rivelazioni dei "pentiti".

Nè (in aggiunta alle considerazioni svolte) può considerarsi valido argomento di dubbio il fatto che il MUTOLO, in una delle visite dell'albergo di Mondello (dove erano alloggiati i trafficanti, da lui stesso appositamente sistemati in quel luogo abbastanza discreto), si fosse fatto accompagnare dalla moglie e dal bambino; perchè alla obiezione che questo non può prospettarsi come atteggiamento da trafficante di droga, dove opporsi la contraria considerazione, che quanto meno la neutralizza, che se tanto poteva servire a mascherare un contatto illecito, anche un simile escamotage avrebbe potuto restituire una apparente naturalezza alla vicenda. Restando, per converso, ben definito il quadro complessivo di una ospitalità, preparata e coltivata, nei riguardi di soggetti (trafficanti di droga, e giustappunto in contatto con il gruppo individuato dalle puntuali indagini) che nessun'altra relazione ufficiale potevano intrattenere con l'imputato.

E se poi si considera, soprattutto, che questi contatti rientrarono nella complessiva evoluzione dei momenti organizzativi del traffico di stupefacenti (e difatti luoghi e persone erano stati individuati dalla polizia nel quadro dell'indagine supportata dal controllo delle conversazioni telefoniche e dei movimenti dei trafficanti), non può certamente dubitarsi che l'odierno imputato fosse consapevolmente inserito in quel contesto (non ravvisandosi la eventualità di un dubbio che il MUTOLO si fosse adoperato solo per sostituire il fratello detenuto per la contingente sua assenza, ma restando al di fuori

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

dell'organizzazione; tale essendo un riscontro offerto dalle telefonate intercettate, dal cui contenuto non traspare affatto un atteggiamento inconsapevole e disinteressato).

Va, dunque, confermata la decisione impugnata sul punto dell'affermazione di responsabilità.

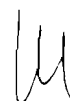
Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22 (in essi assorbiti, come si è detto, i capi 17 e 40 comuni al gruppo dei trafficanti catanesi e palermitani del clan RICCOBONO-MUTOLO) da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire trenta milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto, restando assorbite tutte le istanze subordinate di attenuazione della pena, che non troverebbero alcuna giustificazione, né sul piano della personalità dell'imputato, né sul piano dell'obiettiva gravità dei fatti addebitati.

10.264. NANGANO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello dolendosi della genericità delle rivelazioni di CALZETTA e di CONTORNO, non adeguatamente riscontrate dagli accertamenti di polizia e patrimoniali.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento, nel quale la difesa ha insistito nei motivi di appello, ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva la corte che tali conclusioni vanno condivise.

I giudici di primo grado avevano infatti osservato che l'affiliazione del NANGANO al sodalizio mafioso era stato in primo luogo riferita da Stefano CALZETTA, il quale lo aveva definito come persona "intesa" (cioè, destinataria di rispetto generale), molto legata alla "famiglia" CHIARACANE e in particolare a Filippo MARCHESE, nonchè descritta nella sua attività (anche) di gestore di un esercizio di frutta e verdura nella zona di Corso dei Mille; il "pentito" aveva pure raccontato un episodio (in sé stesso magari non decisivo, ma certamente) significativo della considerazione



di cui era circondato l'imputato, a cagione del suo ruolo di affiliato a "cosa nostra", allorquando vi era stata la mediazione di Paolo ALFANO (noto personaggio, tipica espressione della criminalità mafiosa della cosca di Corso dei Mille: vedi par.10.12), perchè al NANGANO venisse restituito un cane che gli era stato sottratto (f.402907-221022 segg.).

Inoltre, Salvatore CONTORNO (che giustamente i primi giudici avevano considerato più informato circa la composizione degli organigrammi delle "famiglie" mafiose) aveva riconosciuto in fotografia il NANGANO ed aveva rivelato che lo stesso era appunto un affiliato alla cosca mafiosa capeggiata da Filippo MARCHESE, tanto che era stato proprio quest'ultimo, personalmente, a presentarglielo come "uomo d'onore", cioè secondo le regole di "cosa nostra".

A parte i lontani trascorsi di vita dell'imputato (magari giustamente contestati dalle difese), la corte di primo grado aveva però individuato significativi riscontri indiziari nel fatto che nel novembre 1981 il NANGANO era stato notato assieme ad Angelo BAIAMONTE (braccio destro e "consigliere" del "capo" Filippo MARCHESE, persone di cui si è ampiamente parlato nelle parti VIII e IX); ed inoltre nel fatto che nel marzo 1982 egli era stato identificato nei locali della "Edilferro" di Giuseppe CASELLA (altro punto di riferimento degli ambienti mafiosi).

Il quadro probatorio era infine completato dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali erano emersi i rapporti del NANGANO con Filippo ARGANO,

Giuseppe e Antonino CASELLA, Salvatore ARGANO, Giuseppe D'ANGELO e Salvatore MILANO, tramite Salvatore MANISCALCO (tutti personaggi gravitanti nelle cosche mafiose).

A fronte di queste risultanze le proposizioni difensive si sono dunque accentrate (non solo sulla generica contestazione della validità e della utilizzabilità della chiamata in correità da parte dei "pentiti", come da disamina preliminare della parte III di questa sentenza, ma anche) sullo specifico tentativo di svalutare ciascuna di queste acquisizioni, sul rilievo della loro intrinseca insufficienza.

Ma la corte ha già avvertito che un simile procedimento analitico delle fonti isolatamente considerate non corrisponde ad una corretta metodologia di valutazione della prova; che va invece vista come risultante dalla complessiva e reciproca comparazione di ciascuno dei dati processuali. Con il rischio, altrimenti, di dedurre come doglianza (nei termini appunto ripetuti nelle difese scritte e orali) la circostanza che l'imputato, sulla base delle sole dichiarazioni di CALZETTA, e prima di quelle di CONTORNO, fosse stato scarcerato dagli stessi giudici che poi lo avrebbero rinviato a giudizio; quasi cioè ad ignorare che, nella corretta dinamica della prova, il dato inizialmente insufficiente (o ambiguo, o perplesso) sia invece suscettibile di adeguata specificazione e di esauriente completamento nel confronto delle successive e specifiche acquisizioni.

Né può avere buon esito la riflessione sul contenuto,



apparentemente equivoco, di certi fatti storicamente accertati, come i controlli di polizia in atteggiamenti non implicanti un contenuto criminoso; perchè in questo caso, a parte il rilievo già detto afferente alla complessiva valutazione dei dati probatori, simili circostanze sono state piuttosto valorizzate per evidenziare la stranezza della negazione, da parte dell'imputato, di una conoscenza o di una frequentazione invece accertata (come quella con Angelo BAIAMONTE, che il NANGANO si è ostinato a negare di conoscere - ff.467826, 400947 - e che invece era proprio con lui in macchina a discutere del rapporto sottostante ad un assegno di congruo importo, che dunque attestava che quello non fosse stato un incontro occasionale; ma che in realtà, come si è detto, era il "consigliere" della "famiglia" di Corso dei Mille).

E, allo stesso modo, sarebbe sterile contestare che i rapporti cartolari, magari d'affari (come quelli con la "Edilferro"), potessero avere una portata casuale o comunque ambigua; quando tali elementi possono essere utilizzati (anche nella minima valenza indiziaria) come dimostrazione di contatti, relazioni, e quindi di un reiterato inserimento in un ambiente mafioso.

Se dunque tutti questi elementi indiziari concorrevano in modo univoco verso l'individuazione di una persona ben collocata in un preciso contesto ambientale (e che i "pentiti" parlassero proprio di lui è dimostrato dai concordanti riferimenti alla vita lavorativa e di relazione), può poi comprendersi l'ulteriore decisivo valore

che hanno assunto nel processo le dichiarazioni dei nuovi "pentiti" di mafia; in primo luogo di CALDERONE, che (pagg.275, 509 dich. istr.) ha ricordato di averlo conosciuto, come giustappunto inserito nella zona di Corso dei Mille, dove (anche lui sapeva che) gestiva un negozio di frutta e verdura.

Né possono avere sbocco le deduzioni difensive circa le iniziali incertezze, subito superate, nel corso di un riconoscimento fotografico (pag.763 dich. istr.); perchè tanto verrebbe ad insinuare che le incertezze e le lacune fossero state colmate per opera del giudice che interrogava il collaboratore.

D'altra parte, ed infine, anche MARINO MANNOIA non ha avuto alcuna esitazione a ricordare che il NANGANO era un "uomo d'onore" che tuttavia, forse, per un certo periodo poteva essere stato emarginato (ud. 5 gennaio 1990).

Peraltro, tale ultima acquisizione non sorregge neppure la tesi difensiva che non sarebbe provata la condotta sotto il vigore della legge n.646 del 1982, dal momento che tutti i dati scaturenti dalle indicazioni dei "pentiti" circa gli organigrammi del sodalizio, sono riferite a criteri di attualità e considerato, soprattutto, che la detenzione dell'imputato non copre tutto il periodo successivo alla vigenza della nuova configurazione penale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' followed by a flourish. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark.

all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci (p.b. a. 4 + 1/3 comma 6 + art.7 L.575/1965) di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta'

vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini
medesimi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.A small, handwritten mark or signature in black ink, possibly representing initials or a date.

10.265. NANIA Filippo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti" per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi le sue dichiarazioni di appello (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza. La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condivisa l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per vero, la figura del NANIA era stata messa in evidenza dalle indagini relative al traffico di stupefacenti con gli Stati Uniti (dalle cui imputazioni tuttavia lo stesso è stato assolto senza che il pubblico ministero abbia proposto impugnazione, di tal che va comunque adeguata al nuovo regime legale la formula dubitativa); di lui aveva parlato peraltro Tommaso BUSCETTA, secondo le cui

rivelazioni il NANIA era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Partinico e, secondo le notizie fornite al "pentito" da Domenico COPPOLA, egli addirittura ne era il "vice-capo".

Il riferimento era stato completato con le indicazioni che si trattava di un costruttore (ff.450014-450202).

I primi giudici avevano poi osservato che Benedetta BONO (la quale, come si è detto altre volte, era l'amante del capo-mafia di Ribera Carmelo COLLETTI, nelle more ucciso) aveva riferito che fra il predetto ed il NANIA intercorrevano ottimi rapporti, ed aveva pure raccontato di un incontro avvenuto nelle campagne di S. Giuseppe Jato (per discutere faccende di appalti tra il COLLETTI e il NANIA, Giuseppe LIPARI e Bernardo BRUSCA, i quali, non solo secondo le prospettive della teste, erano tutti "individui della mafia").

Certo, ai margini di questa ultima acquisizione, può pure discutersi (come ha fatto la difesa) dell'ambiguità del fatto storico descritto, se non perfino della sua palese liceità (quanto meno nei termini che interessano il processo, posto che potrebbe esservi stato pure in quell'incontro un sotteso scopo illecito, di tipo speculativo ma non appunto mafioso). Ma non può che condividersi la valutazione dei primi giudici sul valore sintomatico del fatto che, in un settore verso il quale l'organizzazione mafiosa è così particolarmente attenta, si siano incontrati a discutere personaggi tutti di sicura appartenenza ad essa (e per il BRUSCA ed il LIPARI si rinvia, per quanto necessario, alle rispettive posizioni



personali, par. 10.42 e 10.199, dove in particolare per il secondo è emerso il suo precipuo ruolo di operatore per conto della cosca dei "corleonesi", alla quale quella di Partinico era molto vicina, nel settore degli appalti pubblici, lui che era appunto un tecnico dell'Anas).

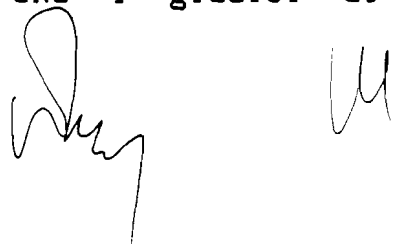
La definitiva conferma del quadro probatorio connotato da quei convergenti elementi indiziari è sopravvenuta poi nel corso del dibattimento di appello dove, in primo luogo, CALDERONE, dopo avere ammesso - a domanda del giudice - che il nome del NANIA gli era noto ma non sapeva in quel momento ricordare nulla di particolare (pagg.509 dich. istr.), nel corso della ricognizione dei reperti fotografici esibitigli, aveva riconosciuto nella foto dello stesso imputato (del quale coerentemente non aveva saputo dire le generalità) la figura di "un uomo d'onore che [lui] vedeva sempre insieme con Nenè GERACI" (pag.674 dich. istr.); laddove, la circostanza che il GERACI, come si è visto nella relativa posizione processuale (par.10.152), fosse proprio il "rappresentante" della "famiglia" di Partinico, della quale il NANIA era, come detto da BUSCETTA, il "vice", assume un significato straordinariamente concordante sul piano indiziario (che non viene neutralizzato dall'eventuale, allegata, lontana parentela tra i due, dato quel riferimento alla costante e reiterata frequentazione - "sempre insieme" - che suggerisce appunto un rapporto di ben diverso contenuto).

Ed inoltre, perchè non possa a dubitarsi della corretta valutazione di questi dati, va ricordato come anche

MARINO MANNOIA, nel riferire i quadri aggiornati dell'organizzazione mafiosa, abbia appunto collocato il NANIA come "sotto-capo" della "famiglia" di Partinico (quello stesso, ha detto il "pentito", a pag.128 dich. istr., che era stato coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti con gli U.S.A.), di quella cioè il cui capo era il GERACI (suscitando la solita protesta difensiva che egli abbia voluto ripetere pedissequamente le risultanze ben note del processo, nei termini comunque esaminati in via generale nella parte III).

Ed a fronte di questo, le generiche doglianze difensive, dirette a reclamare la prova su fatti specifici e non su atteggiamenti (ma si veda appunto la parte III già richiamata, dove si è dimostrata l'irrilevanza, nella stessa struttura del reato associativo, di specifici fatti delittuosi provati) ed a protestare come molti chiamati in correità, magari delle stesse aggregazioni mafiose, siano stati assolti (temi, anche questi, che sarebbe superfluo riesaminare dopo la generale disamina), sono dunque destinate a restare del tutto sterili.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci (p.b. anni 4 + c.6 + art.7 legge 575/1965) di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

962782

10.266. NAPOLI Stefano. - L'imputato è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione continuata ascrittagli come al capo 329, ed inoltre così modificata anche la contestazione di cui al capo 11, unificati per continuazione, e condannato, con parziale condono, alla pena di anni cinque di reclusione e lire quindici milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza.

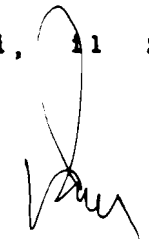
Ha proposto appello soltanto l'imputato deducendo che il SINAGRA, nell'indicare il NAPOLI come ricettatore, aveva precisato che egli era socio di Francesco Paolo SINAGRA, pescivendolo di Romagnolo, mentre ciò non era vero.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato.

Rinviando alla trattazione di cui al par.9.12 per l'episodio di ricettazione collegato al furto in danno della gioielleria BRACCO, in ordine al quale, giova ricordare, sono state acquisite le convergenti rivelazioni e chiamate in correità da parte dei due "pentiti" SINAGRA e DI MARCO, si osserva, che della esatta individuazione del ricettatore nella persona dell'imputato non è luogo a discutere.

Infatti, nelle sue confessioni, il SINAGRA aveva



indicato il ricettatore nel "gestore di una tabaccheria di Romagnolo", dove i complici del furto si recavano per discutere sul loro compenso che veniva corrisposto in modo dilazionato.

Per vero, a proposito di altro episodio delittuoso (rapina BALSAMO: par.9.10), il SINAGRA aveva riferito che le casse di sigarette (oggetto di quelle rapine) erano state vendute a Francesco Paolo SINAGRA, pescivendolo in Romagnolo e titolare di una tabaccheria in quella zona, e al suo socio Stefano NAPOLI; e che ad entrambi erano stati appunto venduti anche i gioielli sottratti al BRACCO (f.014122 segg.).

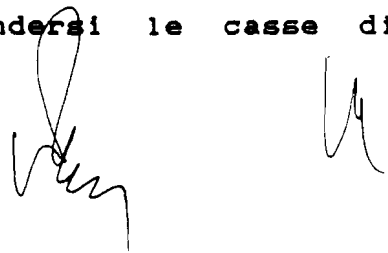
Salvatore DI MARCO, dal canto suo, aveva raccontato che l'intero carico di sigarette (di cui sopra) era stato ceduto "al gestore di una tabaccheria in Romagnolo" e che era stato ritirato da tale NAPOLI, riferendo anzi che gli autori del furto si recavano spesso presso quella tabaccheria per discutere quanto loro dovuto dal ricettatore (f.419719 segg.).

Le indagini espletate avevano in effetti confermato che Francesco Paolo SINAGRA (il quale peraltro lo aveva ammesso nel corso del processo) frequentava assiduamente il Bar - Tabaccheria di Via Messina Marine ("Bar Marinaro"), formalmente gestita dalla sorella Giuseppa, ed era in rapporti di affari con Stefano NAPOLI.

Quanto poi all'altra imputazione, al NAPOLI (assieme agli altri prestanome della società) si era dato carico di ricettazione per avere procurato la fittizia intestazione

della società "Enologica Galeazzo" (della quale socio "tiranno" era Antonino VERNENGO) di parte di capitale alla propria moglie; e così come anche in relazione agli altri (Federico AMATO, Baldassare D'AMICO, Giuseppe VIOLA, alle cui rispettive posizioni si rinvia: par.10.15, 10.92, 10.372) si era accertato che in realtà nessuno degli apparenti intestatari delle quote aveva mai o esborsato denaro o avuto qualsiasi cointeressenza effettiva, anche per l'odierno imputato si era formulata (degradando l'originaria ipotesi di associazione per delinquere) l'accusa di ricettazione.

A fronte di questi elementi, la difesa ha tentato di introdurre, in primo luogo, un argomento di dubbio nel confronto tra le dichiarazioni di SINAGRA e quelle di DI MARCO, il quale ultimo (a parte i successivi tentativi di ritrattazione, in periodi di crisi di affidamento all'apparato investigativo, come giustamente osservato dal procuratore generale) aveva parlato di un tale "Giuseppe NAPOLI"; errore, sul quale si era dunque molto speculato, ma non restituendo in realtà all'acquisizione la sua vera dimensione oggettiva. Infatti il DI MARCO, dopo avere parlato dell'altro episodio di rapina ("so che invece fu un tizio, che non so se si chiami Paolo SINAGRA, il quale gestisce una tabaccheria a Romagnolo ed al quale fu ceduto l'intero carico rubato"), aveva testualmente detto: "a domanda della S.V. preciso che sentii fare anche il nome di tale Giuseppe NAPOLI, che credo sia la persona che venne nel magazzino di Via Ponte di Mare a prendersi le casse di

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

sigarette" (ibidem). Laddove non può sfuggire il carattere sfumato e indiretto della notizia, che può essere utilizzata come chiamata in correità solo ed in quanto accessoria rispetto all'indicazione precisa e circostanziata di SINAGRA.

Peraltro non può non attribuirsi significativo valore concorrente anche alle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha indicato l'imputato come uno che, ai margini della cosca, "compra merce rubata, pellicce, queste cose qua..." (ud. 5 gennaio 1990), in una evidente coincidenza di dati di fisionomia e di inserimento ambientale (e si ricordi che lo stesso NAPOLI aveva detto, nei suoi interrogatori, di occuparsi di "commercio" di pellicce); dati, che dunque lo connotavano coerentemente e che consentono di acquisire la certezza che non altro soggetto potesse essere quello indicato dai "pentiti" (e l'argomento difensivo, a pag.5 dei motivi di appello e ripetuto nella discussione orale, che il NAPOLI non potesse essere ricettatore di gioielli perchè a casa sua era stata rinvenuta una notevole quantità di gioielli di "famiglia" appartenenti anche ad altri congiunti - che giustappunto lui conservava - e che tutti questi erano stati restituiti perchè di non provata provenienza illecita, finisce con il creare più ombre che certezze di innocenza).

Quanto, infine, alle intestazioni delle azioni alla "Enologica GALEAZZO", le richiamate considerazioni nelle sedi già trattate (specialmente ai margini delle dichiarazioni di Baldassare D'AMICO, mancato genero del

VERNENGO, il quale aveva confermato che costui era il vero e l'unico titolare della società) sono sufficienti a dissipare ogni dubbio sulla consistenza dell'accusa; a fronte della quale l'imputato ha prospettato una difesa basata sull'ipotesi che la moglie o la suocera fossero vere intestatarie delle quote sociali (ma al tempo stesso offrendone l'immagine di ricamatrici casalinghe e deducendo, per di più, nei motivi di appello, che non era stato in grado di pagare la cauzione imposta in sede di scarcerazione, e cioè prospettando una fisionomia valida per chi non può essere ricettatore, perchè povero, ma non certamente per chi investe grossi capitali in imprese commerciali).

Nel confermarsi dunque la statuizione, la pena va ridotta ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinque milioni di multa (p.b. a. 3 e L. 4 milioni + 81 cpv).

La misura di sicurezza non è giustificata.



10.267. NICOLETTI Vincenzo. - Nei confronti del NICOLETTI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la pronunzia era basata solo su debolissime fonti, costituite da una generica indicazione di BUSCETTA.

962788

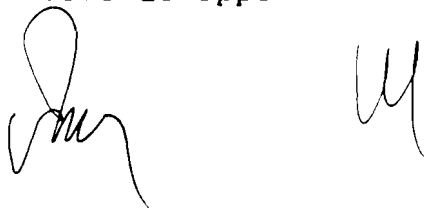
10.268. OLIVERI Giovanni. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' del reato di ricettazione, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo il precedente giudicato, nonchè la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizioni inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello (onde la necessaria declaratoria di inammissibilità).

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

Osserva, ciò premesso, la corte che le conclusioni di cui alla sentenza impugnata possono essere solo in parte condivise.

A giudizio, infatti, dei primi giudici il coinvolgimento dell'OLIVERI nell'associazione mafiosa era in primo luogo attestata dai suoi stessi vincoli familiari, essendo egli sposato con Maria Giovanna TINNIRELLO, congiunta di Gaetano e Lorenzo TINNIRELLO nonchè di Benedetto TINNIRELLO, a sua volta cognato di Filippo MARCHESE (noto come "capo" della cosca di Corso dei Mille al tempo delle faide sanguinarie di cui si occupa il processo).

E che in seno alla cosca di Corso dei Mille l'imputato occupasse un ruolo di prestigio emergeva pure dalla sua partecipazione alla "OLIMAR s.r.l.", cioè ad una società, che, nella sua stessa denominazione (OLiveri-MARChese), non faceva mistero della fisionomia dei suoi titolari (e difatti era stata costituita nel 1979 fra Benedetto TINNIRELLO, e Gaetano TINNIRELLO, Filippo MARCHESE ed appunto l'OLIVERI) e che, secondo gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza (a tacer d'altro, per gli ingenti quanto ingiustificati aumenti di capitale), doveva ritenersi uno strumento utilizzato da quei soggetti per il riciclaggio dei profitti illeciti (ff.001283 segg).

Il processo aveva poi acquisito le puntuali rivelazioni di Stefano CALZETTA (sul cui conto è superfluo immerare, in aggiunta alle considerazioni svolte nel par.3.7 e nelle varie verifiche processuali riguardo agli specifici episodi da lui descritti: si veda, tra i più significativi,

il par.6.23), il quale aveva indicato la "famiglia" OLIVERI come associata a quella dei GRECO, dei LO IACONO, degli SPADARO, degli ZANCA, dei MARCHESE, dei TINNIRELLO, dei SAVOCA, dei FEDERICO e dei BISCONTI, e ciò appunto negli schieramenti registratisi durante la guerra di mafia (ff.402842-402856 segg., 402872 segg., 402878 segg., 221021 segg.).

Un particolare (per quanto si dirà, ingiustamente contestato dalle difese, ma invece appunto) sintomatico di questo inserimento ambientale era che Michele GRAVIANO (quel personaggio mafioso schierato con i vincenti e che, come si è detto più volte, era stato ucciso nel gennaio 1982, pare ad opera "perdenti" e, secondo gli inquirenti, forse proprio per mano anche di Salvatore CONTORNO) imponeva a tutti gli imprenditori operanti nella zona di Corso dei Mille di acquistare i materiali da costruzione esclusivamente presso i fornitori facenti capo alla stessa organizzazione ("Edilceramica" di Gaetano TINNIRELLO, "Edilferro" dei CASELLA, e così via).

Di guisa che fortemente concordanti erano state sul punto, le rivelazioni di SINAGRA, il quale aveva riferito che, dopo l'uccisione del GRAVIANO, l'OLIVERI aveva manifestato una profonda apprensione per la propria incolumità, tanto che il "capo" Filippo MARCHESE aveva ordinato allo stesso SINAGRA, all'omonimo cugino, detto "tempesta", ed a Salvatore ROTOLO (questi ultimi, come è noto "valorosi uomini d'azione") di fargli da scorta ("guarda-spalle"), mentre l'OLIVERI, da canto suo, si era

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly reading 'M. Oliveri'. The one on the right is a simpler, more abstract signature.

premunito tenendo sotto il bancone del suo negozio un fucile cal.12 (ff.258270, 258288, 258352).

Peraltro, le risultanze delle indagini bancarie espletate avevano confermato tali saldi rapporti tra l'OLIVERI (e ovviamente il suo "socio" Filippo MARCHESE) e gli altri esponenti di "cosa nostra" (e seppure questi elementi potevano in linea di massima inserirsi, e dunque confondersi, nel giro di affari ufficiale della società della quale l'imputato faceva parte, essi certamente rappresentavano la obiettiva saldatura di un contesto probatorio nel quale la partecipazione alle imprese di riciclaggio non era neppure soltanto formale o "sulla carta" soltanto).

Procedendo da queste premesse, i primi giudici avevano dunque, e con corretta valutazione in concreto, desunto che (quanto meno) l'OLIVERI dovesse aver preso parte del meccanismo di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite; e che, siccome queste ultime, con riferimento alle persone costituenti i soci della società, erano anche e soprattutto versate nel traffico di stupefacenti, la corrispondente condotta a lui contestata dovesse configurarsi nello schema della ricettazione.

Tale conclusione, a giudizio della corte, per quanto, come si è detto, adeguatamente sorretta, merita di essere meglio specificata nei termini seguenti; soprattutto sul punto della non condivisibile divaricazione fra i due momenti accusatori, l'uno basato sul postulato dello inserimento dell'OLIVERI nel sodalizio mafioso, l'altro

consistente nella residuale riduzione delle originarie imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti nella ipotesi legale della mera intermediazione ricettatoria.

A ben vedere, infatti, le proposizioni accusatorie confluiscono nel definire un'unica, essenziale, fisionomia del soggetto, che é connotata da un organico inserimento nell'ambiente dominato della criminalità di tipo mafioso e con lo specifico ruolo di sostegno di quelle sinergie organizzative sul piano della circolazione dei proventi delle varie fonti di guadagno illecito. Tanto che non può non apparire alla fine riduttiva la sola specificazione nel settore degli stupefacenti (in ordine al quale, per vero, non mancano indizi di non trascurabile consistenza: basti pensare, oltre agli elementi valorizzati dai primi giudici, anche al fatto che nel c.d. processo SPATOLA - nel quale, come si é detto in altre occasioni, sono state raccolte evidenti prove del traffico di stupefacenti fiancheggiato dalla organizzazione mafiosa - allo stesso OLIVERI era stato dato carico di avere ricevuto denaro da quell'Onofrio CATALANO che altri non era che uno dei personaggi di spicco dell'organizzazione detta di "pizza connection"). E tanto, poi, che si finirebbe con l'escludere, come impostazione di fondo, l'esistenza di altre e consistenti fonti di profitto, delle quali il processo ha con certezza dimostrato la comune matrice illecita, in termini cioè di risultati probatori minimi.

Se, dunque, l'OLIVERI era quel personaggio importante, e cioè destinatario di adeguata protezione mafiosa (al punto

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive 'M' followed by a long horizontal stroke. To its right are the initials 'M'.

di essere accolto tra i soci di illustre spessore esponentiale e di apparire meritevole di una scorta armata da parte dei più "valorosi" uomini della cosca), tanto ancora non postula che egli fosse organicamente inserito (anche) nell'organizzazione mafiosa.

Ed una conferma rilevante, a fronte di questo quadro probatorio in definitiva ambivalente, è venuta proprio da MARINO MANNOIA, il quale, essendo bene al corrente degli attuali organigrammi del sodalizio, ha escluso che l'imputato vi fosse affiliato (ud. 5 gennaio 1990).

L'ipotesi accusatoria va, dunque, ridotta alla sola fattispecie della ricettazione; non ravvisandosi neppure il denunziato ostacolo di precedente giudicato (data la maggiore ampiezza della presente contestazione rispetto allo specifico episodio venuto in evidenza nel ricordato processo SPATOLA), nè comunque una ragione che legittimi il vincolo della continuazione (ancora una volta, a cagione della limitata portata della precedente accusa rispetto all'organico e stabile inserimento, qui registrato, nel sistema di riciclaggio delle attività provenienti dalle imprese della cosca di Corso del Mille: e, come si è detto altre volte, l'unicità del disegno criminoso non può snaturarsi nella individuazione di un generico programma di vita, orientato verso forme parassitarie di ricavo da fonti illecite di mezzi di sostentamento e di crescita economica).

La pena, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., va ritenuta adeguata nella misura di anni tre di reclusione e lire 1.500.000 di multa.

Le misure di sicurezza non sono giustificate dal
titolo di reato.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, vertical stroke extending downwards.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a short vertical stroke.

962795

10.269. PACE Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misura di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello (onde la conseguente inammissibilità) e, al dibattimento, ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che la decisione dei primi giudici non può essere confermata.

Il PACE era stato infatti raggiunto dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale lo aveva designato come "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, anche se lo aveva in un primo tempo individuato come "Giovanni" DI PACE; ribadendo che era genero di Giuseppe LA ROSA, al quale era affidata la guardiana dei giardini ubicati tra Ciaculli e Gibilrossa e che gli era stato presentato presso i GRECO

(ff. 456625, 456689).

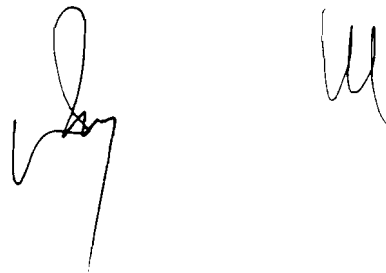
E quei giudici (che pure in altre occasioni avevano disatteso le sole rivelazioni di CONTORNO, quand'anche specifiche e dettagliate) avevano dunque osservato che, poichè il "pentito" non appariva mosso da alcuna animosità (perchè non aveva accusato il PACE anche di traffico di stupefacenti), egli andava creduto.

Ma, prescindendo da ogni altro, pur intuitivo, rilievo, non vi è chi non veda come nella stessa dichiarazione di CONTORNO, suppostane la massima veridicità, non siano ravvisabili gli elementi dai quali desumere il sicuro inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso.

Costui aveva infatti riferito che il PACE era genero del LA ROSA che si occupava della "guardiania", e che lo aveva avuto presentato presso il GRECO.

E se a questo si aggiunge che il MARINO MANNOIA, escusso nel dibattimento di appello (ud. 5 gennaio 1990), neppure ha ricordato di avere mai conosciuto l'imputato, si ricava un quadro probatorio ulteriormente reso perplesso dalla incertezza del vero ruolo rivestito dall'imputato stesso nel contesto in cui CONTORNO lo aveva notato.

Si impone, dunque, l'assoluzione.



10.270. PACE Stefano e PACE Vincenzo Rosolino. - Gli imputati sono stati entrambi giudicati responsabili del reato di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati alla pena di anni sei di reclusione per ciascuno, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; sono stati assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Hanno proposto entrambi appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale non ha corredato da motivi la propria dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità) e, al dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza.

Le difese hanno insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni impugnite non possono essere confermate.

I primi giudici avevano infatti giudicato gli imputati responsabili del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, sulla base delle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito di non sapere nulla di specifico, ma di esser certo che fossero dello stesso livello degli ZANCA, tanto che al matrimonio di Stefano PACE avevano partecipato "i megghiu cristiani" (f.221020). Il bar di Stefano PACE era

inoltre un luogo noto nell'ambiente della cosca (ff.402841, 402856 segg., 402861, 402881).

Si era pure osservato come il loro inserimento nella organizzazione mafiosa fosse motivato anche dai vincoli familiari (Stefano é coniugato con Maria BUFFA, sorella di Vincenzo BUFFA, e le di lei sorelle risultano rispettivamente coniugate con Carmelo ZANCA, Ignazio PULLARA' e Francesco Paolo MARCIANO'); nonchè attestato dalle indagini bancarie, specie sul conto di Stefano PACE, che aveva intrattenuto rapporti cartolari con Antonino LA ROSA, Nicolo' GRECO, Domenico FEDERICO ed altri (ma tutti, per vero, di importo modesto).

Era stato in realtà Salvatore CONTORNO che aveva offerto indicazioni più specifiche attestando l'appartenenza dei fratelli PACE a "cosa nostra" nell'ambito della "famiglia" di Ciaculli (ff.456531, 456563, 456586, 456679).

Se non che in questi dati, che in verità avrebbero potuto prospettarsi dotati di una loro esauriente univocità, nell'ulteriore sviluppo del processo, si è inserito un argomento di perplessità, essendo intervenute le dichiarazioni di MARINO MANNOIA il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha escluso che entrambi i fratelli fossero affiliati al sodalizio mafioso. Laddove tale affermazione non può liquidarsi, come nella prospettiva del procuratore generale, alla stregua di una mera erronea informazione da parte del collaboratore, il quale ha mostrato, e con convinzione affermato, di conoscere bene entrambi i fratelli, ribadendo la certezza predetta ("lo escludo al



cento per cento; sono lavoratori").

E se pure questa corte ha ben professato l'avvertenza di una prudente e complessiva valutazione di tutte le fonti di prova, non può tuttavia, in questo caso, nascondersi come un simile atteggiamento del "pentito" (del quale non si riesce a cogliere una possibile spiegazione di complacenza) introduca una innegabile suggestione indiziaria (che quanto meno pone la dichiarazione di CONTORNO negli stessi termini di possibile alterazione per cause magari di involontaria disinformazione).

E, quale che sia l'incidenza di questo dubbio, certo è che esso impone la soluzione più favorevole agli imputati.

Le assoluzioni dai capi 13 e 22 vanno automaticamente adeguate al nuovo regime legale (dandosi atto che le pronunzie erano basate solo sui modesti risultati degli accertamenti bancari).

10.271. PACE Vincenzo Rosolino. - La posizione di questo imputato é stata trattata nella par.10.270.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping tail.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.

962801

10.272. PALAZZOLO Paolo e PALAZZOLO Saverio. - Gli imputati sono stati giudicati responsabili del reato di ricettazione, così modificata l'imputazione di cui al capo 10, e condannati alle pene di legge.

Hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza.

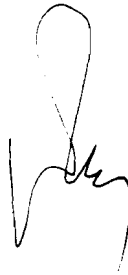
Tuttavia, a giudizio di questa corte, tali richieste non possono essere accolte.

Infatti gli imputati erano rimasti sostanzialmente coinvolti dal solo argomento indiziario di essere entrambi fratelli di quella Saveria Benedetta PALAZZOLO che risultava essere la convivente di Bernardo PROVENZANO. Ed il sospetto aveva trovato consistenza nel fatto che essi avevano eseguito acquisti immobiliari (per vero, di modesto valore) e comunque erano figurati in alcune operazioni finanziarie (la Saveria Benedetta PALAZZOLO aveva trasferito un terreno con fabbricato in costruzione ad una società, la "S.I.M.A.I.Z." s.p.a., che a sua volta aveva ceduto in locazione a Paolo PALAZZOLO due appezzamenti di terreno in Terrasini).

Ma non vi è chi non veda come, in assenza di qualsiasi ulteriore approfondimento, nè vincoli di parentela nè modeste presenze in affari possano testimoniare il riciclaggio di denaro proveniente da delitto (tanto più che

dagli atti risulta che i due imputati erano e sono rimasti
due modestissimi agricoltori).

Si impone dunque l'assoluzione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller loops and strokes below.A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller loops and strokes below.

962803

10.273. PALAZZOLO Saverio. - La posizione di questo imputato é stata esaminata nel par.10.272.

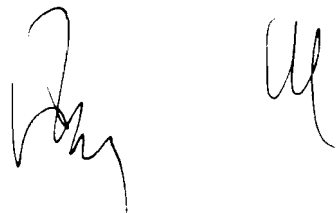
10.274. PALMOS Fotios. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 17 e 40 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie.

Oltre all'imputato, ha proposto appello il procuratore generale dolendosi della esiguità della pena inflitta nonché dell'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo ed il reato-fine.

Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato, perchè fuori termine (il 29 aprile 1988, dopo che l'estratto di notifica all'imputato contumace era stato notificato il 24 febbraio 1988, come da certificazione di cancelleria). Per vero, era stata pure presentata (il 17 dicembre 1987) una dichiarazione di impugnazione da parte di un legale (avv. CLEMENTI) che tuttavia non era mai stato nominato difensore dell'imputato (neppure d'ufficio, all'udienza tenuta all'esito del dibattimento di primo grado).

Va, poi, disattesa la censura del procuratore generale circa l'entità della pena, che invece corrisponde ai criteri che sono stati generalmente applicati in questo processo.

Infine, la questione della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reato-scopo é stata



esaminata nel par.4.6, al quale si rinvia.

10.275. PATRICOLA Stefano. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13, 22 e 47 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha chiesto l'assoluzione per tutte le imputazioni, sul rilievo della totale insufficienza del quadro probatorio.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica deducendo che secondo le dichiarazioni di Stefano CALZETTA, il PATRICOLA si dedicava al traffico di stupefacenti assieme ad altri soggetti di comprovato inserimento nel settore e che una indiretta conferma era pure provenuta da Vincenzo SINAGRA.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la propria dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha concluso formulando istanze coerenti alla posizioni dell'accusa; la difesa ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici non possono essere

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' followed by a flourish. The second signature is a cursive 'M' followed by a flourish.

condivise.

La figura di questo imputato era stata infatti messa a fuoco, ai margini delle vicende della guerra di mafia, per il fatto che il padre (Francesco PATRICOLA: par.8.8) era stato ucciso, pare a cagione della posizione da lui assunta negli assetti della guerra di mafia. Era in particolare emerso, come si è pure accennato nella sede richiamata, che il giovane PATRICOLA era "vicino" a quel Giuseppe ROMANO, detto "l'americano", che nella evoluzione della faida avrebbe poi assunto con certezza un ruolo decisivo, tanto da essere stato mandato, dall'America dove si trovava, in Sicilia per un incarico di altissimo rischio come l'attentato a Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda" (par.6.23) ma che sarebbe costato invece la vita, oltre che a lui (perfino raggiunto degli assassini in America), anche ai parenti di BUSCETTA e di "Giovannello" GRECO, colpiti da vendette trasversali.

La vicinanza del PATRICOLA al ROMANO era stata dunque confermata da CALZETTA e da SINAGRA, i quali avevano entrambi evidenziato come vi fosse un possibile collegamento al fatto che le cosche vincenti lo "cercavano", in tempi di guerra, e come soggetto schierato dalla parte avversa.

In particolare, infatti, il CALZETTA lo aveva indicato come legato a Giovanni MATRANGA nel traffico della cocaina (e del quale i primi giudici avevano riportato le testuali dichiarazioni: "... frequentando assiduamente i Bagni Virzi e conversando con le persone che abitualmente vi si riuniscono, poichè godo della fiducia di tutti, ho appreso

... che Totò VIRZI' e Giovanni MATRANGA, quest'ultimo nativo di Piana degli Albanesi, da circa quattro anni trafficano in stupefacenti e cioè eroina e cocaina. Quella che io ho visto con i miei occhi è cocaina ma so che il MATRANGA commerciava prima con Stefano PATRICOLA in eroina. Per inciso devo dire che il padre di Stefano PATRICOLA venne ucciso perchè gli avversari del BONTATE volevano rintracciare Stefano PATRICOLA e il di lui padre si rifiutò di indicare dove Stefano si trovasse...": f.402835); e tale indicazione era stata completata dal fatto che anche "l'americano" (ossia il Giuseppe ROMANO) era associato al MATRANGA e al PATRICOLA nel traffico di stupefacenti e che comunque tutti si erano allontanati da Palermo perchè legati al clan BONTATE) f.402863).

A sua volta, il SINAGRA (come si è ricordato nelle sedi richiamate) aveva riferito che Francesco PATRICOLA era stato responsabile di non aver voluto indicare a Filippo MARCHESE il luogo dove si nascondeva il figlio Stefano, che era appunto colpevole di frequentare "l'americano" (ff.011774 -011867 segg.).

Ora, che l'imputato avesse avuto un qualsiasi collegamento con il gruppo dei "perdenti" non par dubbio a questa corte, che pure ha giudicato non univocamente definito il quadro probatorio relativo all'omicidio di Francesco PATRICOLA. Perchè non può dubitarsi (né nella sede richiamata si è disatteso il dato della sua possibile portata storica) che il giovane fosse una piccola pedina che gravitava attorno al clan che, nella guerra di mafia, si

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'R' or 'M' followed by a flourish. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark.

962809

sarebbe schierato dalla parte degli originari alleati di Stefano BONTATE. E che abbia potuto costituire un possibile anello di congiunzione (per esempio alla stregua di Antonino RUGNETTA , il cui omicidio è peraltro coevo a quello del padre del PATRICOLA: par.6.17) tra le cosche "vincenti", in spasmodica ricerca degli avversari da "punire", e questi ultimi, non è difficile da ipotizzare.

Ma, anche definendo un simile contesto generale, non può tuttavia affermarsi che, per questo stesso fatto, egli avrebbe dovuto necessariamente essere inserito nelle cosche medesime; perchè, se lo stesso avesse costituito un tramite per giungere, per esempio al ROMANO o i suoi alleati, ciò si sarebbe potuto verificare anche se il PATRICOLA non fosse stato affiliato a "cosa nostra", a condizione che avesse avuto un qualsiasi rapporto che lo legasse al (ROMANO o a qualunque altro) "ricercato" (a ben vedere, come per esempio il RUGNETTA, che non era un affiliato a sodalizio).

E se, come nella specie, del PATRICOLA si ha una definizione processuale, quanto alla sua fisionomia personale, nel fatto che appunto era facente capo, come detto dai "pentiti" sopra ricordati, al quel gruppetto minoritario operante in Corso dei Mille nel settore degli stupefacenti ma in collegamento con altri canali organizzativi, non vi è dubbio che avrebbe potuto ugualmente assolvere a quello scopo; rendendosi con questo non più prespicua la tesi che, solo in quanto affiliato, potesse essere cercato dalle cosche avverse (si ricordi, per i notevoli spunti di riflessione scaturenti dall'analogia dei

dati indiziari, la posizione di RUGNETTA, che non era un affiliato ma era tuttavia inserito nel gruppetto degli stupefacenti dei CONTORNO-SORBI e alleati).

Tali valutazioni, se sminuiscono la portata probatoria degli elementi acquisiti quanto all'associazione per delinquere di tipo mafioso (laddove l'accusa è stata pure decisamente svalutata anche da MARINO MANNOIA che, all'udienza del 5 gennaio 1990, ha escluso che il PATRICOLA fosse un "uomo d'onore", mentre lo era appunto il padre, per questo a sua volta "punito" dalla cosca capeggiata da Filippo MARCHESE), restituiscono tuttavia consistenza all'accusa di inserimento dell'imputato nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, in ordine alla quale imputazione (capo 13) le rivelazioni dei due "pentiti" appaiono decisamente concordanti e peraltro a loro volta suffragate dal corrispondente coinvolgimento anche dei soggetti che, secondo le fonti, erano coloro con i quali il PATRICOLA si accompagnava (mentre non vi è argomento di prova, neppure orale, per affermare che, nell'ambito del sodalizio, lo stesso si fosse effettivamente dedicato a specifiche attività di traffico, pure a fronte del consistente dato logico dell'inserimento presupposto).

Quanto alla determinazione della pena, in relazione alla personalità dell'imputato (non meritevole di alcuna attenuazione), si ritiene dunque equa la pena di anni 5 di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. a. 3 e L.20 milioni + aggravanti contestate), cui conseguono le statuizioni accessorie e, per la evidente pericolosità



sociale del PATRICOLA (operante ai margini della efficiente organizzazione criminosa dedita anche a traffici illeciti), va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Per le altre imputazioni va invece pronunciata assoluzione.

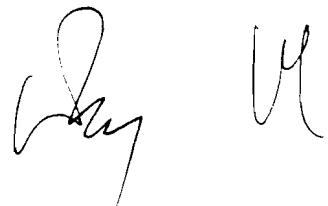
10.276. PEDONE Michelangelo. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni cinque di reclusione e lire trenta milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e 22 (traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo la completa assoluzione da tutte le imputazioni, dato che le scarse rivelazioni dei "pentiti" erano oltre tutto equivoche e non pertinenti.

Il procuratore della Repubblica, proponendo a sua volta appello per i capi 1, 10 e 22, ha dedotto che dalle stesse risultanze esaminate dai primi giudici emergeva la prova dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso ed inoltre della sua responsabilità per traffico di stupefacenti.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha impugnato il capo della sentenza riguardo all'erronea esclusione dell'aggravante di cui al comma V dell'art.75 legge stupefacenti.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le doglianze del

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'L' with a long horizontal stroke. The second signature is a more compact, cursive 'M' or 'L'.

pubblico ministero sono fondate.

A carico del PEDONE la corte di primo grado aveva infatti rilevato come emergessero evidenti elementi di responsabilità in dipendenza dell'episodio (del quale si è detto altre volte, ai margini dei traffici del gruppo mafioso di Rosario RICCOBONO in collegamento con il clan catanese di SANTAPAOLA) avvenuto nel febbraio 1982 allorquando, nel corso di un servizio di polizia, erano stati fermati e identificati, perchè intenti a confabulare fra loro con atteggiamento sospetto, Gaspare MUTOLO, Domenico CONDORELLI, Giovanni CUSIMANO ed appunto il PEDONE; si era poi accertato che in casa del CONDORELLI si trovava Carlo DE CARO, nipote del MUTOLO (il quale era in stato di semilibertà) e nel corso della perquisizione dell'autovettura, i cani addestrati per la ricerca di sostanze stupefacenti, avevano dato segni di evidente irrequietezza annusando il portabagagli (f.131088).

Come si è detto nelle altre occasioni in cui l'episodio è stato descritto (e in particolare nelle posizioni dei precedenti coimputati), il fatto è stato ritenuto significativo, nel contesto degli accertamenti svolti in ordine ai traffici di sostanze stupefacenti condotti dal MUTOLO in correttezza col gruppo catanese di SANTAPAOLA, non soltanto per il riscontro offerto dalle (parziali) confessioni del DE CARO, circa l'esistenza di una vasta organizzazione criminale (si richiamano, nelle sedi citate, le risultanze relative anche alle deposizioni acquisite da parte dei corrieri internazionali quali, tra

gli altri, Francesco GASPARINI, Michele ABBENANTE, di cui alle rispettive posizioni, e Fioravante PALESTINI), ma anche perchè, appunto, ulteriore e decisiva conferma è stata offerta in questo processo da CALDERONE (ivi), il quale ha rivelato che in realtà il gruppo era riuscito utilmente ad occultare la droga prima della perquisizione (e si richiamano pure, specie sul punto dell'associazione mafiosa, le considerazioni svolte ai margini dell'omicidio di Alfio FERLITO, par.7.3, quando si è rilevato come quei gruppi alleati nella droga avessero svolto un ruolo decisivo nella organizzazione del delitto, peraltro maturato in un sicuro contesto di traffici di stupefacenti).

A carico del PEDONE si era poi evidenziato un altro singolare episodio (di contenuto oscuro e per vero non chiarito pur negli sbocchi giudiziari connessi), quando, il 21 novembre 1982, costui era stato sorpreso assieme a Salvatore GRAZIANO presso i magazzini "MAR", che nelle prospettazioni formali, anche in relazione alle dichiarazioni rese dagli interessati, avrebbe dovuto essere nient'altro che un furto, ma che in realtà (ai giudici di primo grado) era apparso quale elemento sintomatico di un più vasto programma estorsivo (e che certamente, per quanto è possibile qui osservare, esulando il fatto dalla cognizione devoluta, implicava comunque qualcosa di più e di più specifico contenuto criminoso).

Ad ogni modo, era stato anche Tommaso BUSCETTA che aveva indicato l'imputato quale componente della "famiglia" mafiosa di S. Lorenzo, con la precisazione che, addirittura,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'D' with a long tail. The second signature is a simpler, more upright cursive 'M'.

962815

il suo ruolo non sarebbe stato neppure secondario, se è vero che per un certo periodo egli aveva assunto la qualità di "reggente" (succedendo allo scomparso Filippo GIACALONE: ff.450008-450196).

Alla stregua di queste risultanze non può che condividersi la doglianza del pubblico ministero, quando deduce la portata affatto riduttiva delle conseguenze che i primi giudici ne hanno tratto. Sia sotto il profilo della concorrente integrazione del reato di traffico di stupefacenti, dimostrato infatti dalle stesse considerazioni (ai margini del medesimo episodio) che avevano portato all'individuato inserimento del PEDONE nel sodalizio dedito al traffico medesimo (le quali, come si è detto, hanno trovato un significativo riscontro nelle complessive acquisizioni oltre che, ad abundantiam, in quelle successivamente intervenute nel giudizio di appello) e che, peraltro, escludevano la fondatezza della tesi difensiva che l'imputato si fosse recato a Catania per un non meglio precisato acquisto di camion; sia sotto il profilo della sussistenza del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, difatti incongruamente escluso da considerazioni tutt'altro che coerenti (coerenti, quanto meno, alle dichiarazioni di BUSCETTA, che precise indicazioni aveva dato, senza che la prima corte avesse in alcun modo dimostrato le ragioni che avrebbero dovuto sconsigliare di prestarvi fede).

Vero è invece, e le parallele trattazioni richiamate (che qui, ovviamente, devono intendersi integralmente

riprodotte) ne hanno offerto inequivocabile dimostrazione, che il PEDONE era esattamente inserito in quel gruppo criminale, facente capo a Rosario RICCOBONO, dalla cui crisi (culminata nel noto sterminio della fine del 1982) erano poi emersi i nuovi quadri direttivi.

Nè può avere rilievo l'incertezza che BUSCETTA aveva mostrato (e sulla quale la difesa ha puntualmente speculato, nel tentativo di discreditarne la fonte) quando, nel parlare di Giovanni PILO (infra, par.10.278), egli aveva precisato che costui era fidanzato "con la figlia di PEDONE o di GAMBINO" (f.251776); perchè questo, che non è neppure un lapsus (tale essendo, semmai, il riferimento incidentale di cui al f.450008), meno che mai una errata indicazione, non solo è in sè stesso irrilevante (tanto più che il "pentito", successivamente, si sarebbe corretto), ma non può soprattutto mettere in discussione l'individuazione del chiamato in correità nella persona dell'odierno imputato, il quale risulta esattamente descritto anche nelle residue fonti processuali. Ed il fatto che BUSCETTA abbia poi ricordato la "famiglia" di appartenenza in quella di S. Lorenzo, anzichè in quella di Partanna-Mondello, non può costituire (per le considerazioni svolte in via generale nelle parti III e IV) una decisiva controindicazione.

Per vero, la conferma della fondatezza dell'accusa è stata definitivamente acquisita in questo dibattimento di appello, quando MARINO MANNOIA ha ribadito (ud. 5 gennaio 1990) che il PEDONE era appunto un affiliato alla cosca di Partanna-Mondello; e ciò è in esatta sintonia con le residue



risultanze, che vedevano l'imputato operante nel gruppo medesimo (secondo le acquisizioni ricordate).

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis, come configurato nella parte IV, si ritiene congrua la pena di anni sei di reclusione (p.b. a. 4 + 1/3 per aggravante c. 6 + art. 7 L. N. 575/1965).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 60 milioni di multa (p.b. art. 74 = a. 4 e lire 30 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par. 5.7 + 81 cpv.).

Va, dunque, inflitta la pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire 60 milioni di multa, alla quale conseguono le statuizioni accessorie già disposte in primo grado, compresa la misura di sicurezza imposta dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato e dal titolo di reato.

10.277. PERINA Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 26 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire quaranta milioni di multa oltre statuizioni accessorie. Ha proposto appello chiedendo soltanto una diminuzione di pena e la prevalenza delle attenuanti generiche concesse (come da motivazione e non da dispositivo).

Il procuratore generale, dal canto suo, ha proposto appello dolendosi dell'errata esclusione dell'aggravante di cui al 5° comma dell'art. 75 legge stupefacenti, nonché dell'errata applicazione della continuazione tra reato associativo e reato-scopo; e, al dibattimento, ha concluso per l'applicazione di una pena più severa.

Osserva, ciò premesso, la corte che va rimediata, con l'espressa statuizione, l'omissione nel dispositivo quanto alla concessione delle attenuanti generiche che non soltanto figurano nella motivazione ma che, soprattutto, si ricava che fossero state applicate attraverso la stessa entità della pena inflitta.

E in realtà il PERINA era stato uno di quei "pentiti" che, con le loro rivelazioni, avevano consentito la definizione del quadro probatorio relativo al traffico di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' followed by 'ay'. The second signature is a simple, cursive 'U'.

stupefacenti, di tal che non poteva dubitarsi della corretta valutazione quanto alla concessione delle attenuanti in questione, giustamente ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.

La pena va, comunque, ridefinita in anni quattro e mesi due di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. a. 4 e L. 20 milioni + m. 2 per 81 cpv.).

La misura di sicurezza non è giustificata dalla personalità dell'imputato.

10.278. PILO Giovanni. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di ricettazione continuata, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali, che invece attestavano la liceità della sua posizione economica e imprenditoriale.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che la decisione dei primi giudici è esente da ogni censura.

Nella sentenza impugnata, infatti, la posizione del

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'Vg'. The second signature is a more formal, cursive signature that appears to be 'U'.

PILO era stata delineata, in primo luogo, in base alle rivelazioni di BUSCETTA, il quale lo aveva collocato nella "famiglia" di S. Lorenzo, della quale faceva parte il cognato Giacomo Giuseppe GAMBINO (supra: 10.147).

Il "pentito" aveva in particolare ricordato di avere conosciuto questo imprenditore nel carcere di Palermo e di avere successivamente appreso da altri "uomini d'onore" che anche lui era entrato a far parte della predetta cosca mafiosa (ff.450008-450197 segg.; ud. 4 aprile 1986).

Tali indicazioni avevano peraltro trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese da Salvatore CONTORNO, il quale aveva riferito che il PILO, riconosciuto nella fotografia mostratagli, era un "uomo d'onore" della "famiglia" di S. Lorenzo (ff.456601-456941); ed inoltre nelle rivelazioni di Salvatore ANSELMO (il quale, come si ricorderà, aveva delineato gli organigrammi di un efficiente gruppo dedito al traffico di stupefacenti), che aveva ricordato come lo stesso fosse inserito, assieme a Giuseppe SPINA, Vincenzo ANSELMO e (Giacomo) Giuseppe GAMBINO, nel traffico della droga (ff.459213 segg.-459230-459232-459238-459191-459490 segg.).

I primi giudici avevano poi rilevato, a riprova degli stretti rapporti e legami tra la "famiglia" di appartenenza del PILO e il clan dei "corleonesi", che Leoluca BAGARELLA era stato arrestato nel 1974 nell'appartamento di un edificio costruito e di proprietà di Giovanni PILO, il cui contratto di utenza di energia elettrica era stata stipulato da Giacomo Giuseppe GAMBINO (v. sul punto la citata

posizione personale di costui); ed inoltre che erano stati individuati numerosi assegni, tratti su conti correnti intestati a società facenti capo al PILO, girati o negoziati a favore di soggetti gravitanti nella organizzazione. E il dato (in sè stesso ambiguo, data l'attività imprenditoriale dell'imputato) era stato correttamente rivalutato sul piano accusatorio in dipendenza delle rivelazioni dell'ANSELMO, il quale aveva ricordato che il PILO svolgeva il compiacente ruolo di confondere nel suo cospicuo giro di affari gli assegni dati al (cognato) GAMBINO per le transazioni concernenti gli stupefacenti (ff.459214 segg., cit.); di tal che quei giudici avevano correttamente (e comunque insindacabilmente, sotto il profilo della mutata qualificazione giuridica del fatto, non oggetto di impugnazione) concluso che la condotta dovesse qualificarsi come attività di intermediazione ricettatoria.

E la corte di primo grado non aveva neppure mancato di giudicare irrilevante la tesi difensiva secondo cui l'ANSELMO avrebbe agito (da "pentito") per il risentimento dipendente dal mancato affitto di un appartamento da parte del PILO (e si veda il fascicolo di parte, dove è evidente che il fatto sia del tutto trascurabile, non emergendo nulla che potesse far scatenare l'assurda vendetta; tanto più che le dichiarazioni di ANSELMO avevano trovato riscontro nel contesto degli altri elementi di prova acquisiti ai margini dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti).

A fronte di queste risultanze, le difese (oltre che protestare per la complessiva inutilizzabilità delle

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'M' followed by a flourish. The second signature is a simpler, more vertical cursive mark that appears to be 'U' or 'V' followed by a flourish.

rivelazioni dei "pentiti", nei termini di cui alla parte III, e ribadire le tesi prospettate in primo grado, sopra sintetizzate e chiaramente inconsistenti) hanno appuntato le residue risorse nel fatto che, nelle more (con decreto della corte di appello di Palermo in data 15 settembre 1987-27 luglio 1989), il PILO é stato scagionato nella sede di prevenzione.

Se non che dal tenore del provvedimento (acquisito in copia) non solo non si evince alcuna obiettiva controindicazione (né, ovviamente, anche sul piano giuridico, preclusione) in ordine all'oggetto del presente giudizio ma, a ben vedere, ad attenta lettura della motivazione, finisce con il trasparire un contesto perfino più connotato in termini negativi.

Quella decisione risulta infatti sostanzialmente basata sull'esito di una consulenza contabile, che si era riproposta il fine di accertare se e come si potessero ricavare dati indiziari da momenti genetici dell'attività imprenditoriale dell'imputato, sul rilievo (peraltro corretto) che una regolare utilizzazione dei normali meccanismi finanziari potesse attestare l'assenza di contaminazioni illecite.

E quei periti, secondo quanto é riferito nella motivazione del provvedimento in questione, avevano difatti ipotizzato (ma, come si vedrà, solo ipotizzato e non dimostrato) che l'originaria attività di impresa, risalente ai primi degli anni sessanta, fosse stata utilmente influenzata dalla favorevole congiuntura economico-

imprenditoriale che notoriamente aveva consentito a molti operatori una crescita esclusivamente, o comunque prevalentemente, basata sul finanziamento creditizio, a sua volta sostenuto dai naturali cicli di reinvestimento produttivo.

Ma le pur esaurienti, e diffuse, argomentazioni tradiscono, a giudizio di questa corte, la sola (e per quanto qui interessa, ai fini del coordinamento delle rispettive valutazioni processuali, decisiva) utilizzazione di dati non storici ma logico-presuntivi; mentre i fatti (analiticamente descritti) suggeriscono la possibilità di ben altra lettura critica, se è vero che, per esempio (come esaminato a pag.41 e seguenti del decreto in questione), la prima (e dunque significativa, ai fini in discussione) attività di impresa del PILO era consistita in una costruzione realizzata su un terreno del quale solo dopo sarebbe stata formalmente acquisita la proprietà. E se è pure (ma solo) ipotizzabile che un imprenditore possa far ricircolare i primi risultati di incremento patrimoniale (nella specie, gli acconti pagati dai promissari delle costruende unità immobiliari), ovvero, o contestualmente, integrare le risorse con il ricorso al credito, vi è tuttavia da chiedersi come tutto ciò avrebbe potuto verificarsi, in assenza di altre e non palesate forme di finanziamento, a fronte di una obiettiva impossibilità di normale apertura di credito (stante, appunto, che neppure era stata acquisita la proprietà del suolo, che notoriamente giustifica l'erogazione del finanziamento bancario).



Ma, in realtà, a parte ogni questione sulla credibilità dei "pentiti", non può disconoscersi concorrente valore indiziario, e di segno decisamente univoco, perfino nelle modeste indicazioni di ANSELMO, al quale, nel suo modesto spessore di trafficante di caratura parassitaria, risultava tuttavia che il PILO era colui che faceva transitare nel cospicuo giro di affari delle imprese di costruzione i proventi delle illecite transazioni di droga facenti capo (anche) al cognato GAMBINO.

E non possono restare senza ulteriore e decisivo rilievo le acquisizioni processuali sopravvenute in questo dibattimento di appello quando, a fronte di qualche incertezza mnemonica del MARINO MANNOIA ("... io non so dire bugie, quasi certamente è un "uomo d'onore", ma non me lo ricordo in questo momento...": ud. 5 gennaio 1990), Antonino CALDERONE è stato preciso e perentorio nel ribadire l'affiliazione del PILO (da lui riconosciuto in fotografia: pag.674 dich. istr.) al sodalizio mafioso ("PILO è il nome di un costruttore palermitano, cognato di Giuseppe Giacomo GAMBINO, "uomo d'onore" della "famiglia" di San Lorenzo; credo che abbia sposato una sorella di Giacomo Giuseppe GAMBINO. Conosco personalmente il PILO che credo si chiami Giovanni; dovrebbe avere circa 55 anni; è magro, di statura media e mi è stato presentato come "uomo d'onore" dal cognato GAMBINO, a Palermo, intorno al 1974": pag.513 dich. istr., confermate in dibattimento dinanzi a questa corte).

La questione attinente alla correlazione tra l'accusa contesta (associazione finalizzata al traffico di

stupefacenti e traffico di stupefacenti) e la condanna (per ricettazione) é stata esaminata nei parr.4.11 e 5.8; e quella (oggetto di doglianza del procuratore generale) della continuazione tra reato associativo e reato-scopo, nei parr.4.6 e 5.6.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis c.p., nel quale - come si é premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si é motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza



del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Alla pena come sopra determinata va applicato poi l'aumento per continuazione in relazione al reato di ricettazione e quindi la pena stessa va complessivamente stabilita in anni sette di reclusione e lire 3 milioni di multa.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

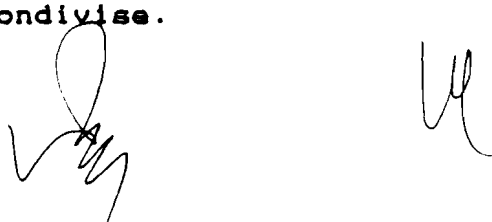
10.279. PIPITONE Angelo Antonino. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la infermità di mente e, nel merito, la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le valutazioni dei primi giudici, circa la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, vanno condivise.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'V. M.', and the one on the right is a cursive signature, possibly 'U'.

Ed invero la figura del PIPITONE era stata evidenziata nella sede di prevenzione, dove, a seguito di rapporto della polizia (che metteva in luce le sue relazioni con persone come Gaspare MUTOLO, Michele MICALIZZI, Salvatore MICALIZZI, Salvatore DAVI', cioè con gli affiliati alla "famiglia" facente capo a Rosario RICCOBONO), gli era stata applicata la misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

A parte poi una (secondaria) condanna per favoreggiamento personale, il PIPITONE era stato inserito nel noto rapporto del 13 luglio 1982, in quanto appunto ritenuto affiliato al sodalizio mafioso.

Si era in particolare messo in luce come, parallelamente alla sua ascesa nell'ambito della cosca, il PIPITONE era cresciuto anche sul piano economico-finanziario in quanto, da semplice mandriano di bovini ed ovini, nel breve volgere di qualche anno aveva acquisito cointeressenze in alcune imprese, anche intestate alla moglie Francesca PELLERITO, e dunque dimostrando disponibilità finanziarie certamente ingiustificate.

D'altra parte, che le fonti di guadagno dell'imputato fossero derivanti dal traffico di stupefacenti, era stato confermato anche da Tommaso BUSCETTA, secondo il quale l'imputato si era appunto attivamente e proficuamente inserito in esso, oltre a ricoprire un ruolo di spicco nell'organizzazione mafiosa.

I primi giudici avevano pure disatteso la tesi difensiva (qui ripetuta) della presunta infermità di mente, osservando che era stato con certezza chiarito che il

PIPITONE aveva solo simulato la pazzia. Tanto era scaturito attraverso gli accertamenti tecnici disposti da quella corte (uno eseguito dal prof. Francesco TRAINA; l'altro, da un collegio qualificato di medici militari) che ne avevano confermato in pieno le conclusioni.

Infine, si era rilevato come dal rapporto della polizia del 30 luglio 1984 si evidenziassero gravi elementi a carico dello stesso PIPITONE (ff.162698 segg.), specie grazie alla intercettazione di una telefonata tra un certo SCALICI ed il PIPITONE, in cui il primo si era lasciato sfuggire il vocabolo "roba" esortando l'altro a cercarla adagio e a stare attento perchè erano "mattoni che si [potevano] rompere o spizzicare"; ovvero in un'altra telefonata, nel corso della quale l'imputato aveva chiesto allo SCALICI a chi dovesse "consegnare il campione".

A fonte di questi dati, così riassunti, le difese si sono in primo luogo nuovamente attestate sulla questione dell'infermità di mente; rectius sull'istanza di nuovi accertamenti peritali, invece del tutto non necessari, come é dimostrato dallo stesso tenore delle doglianze difensive, che nessuno specifico rilievo hanno mosso alle perizie sopra ricordate (più propriamente, quanto al contenuto degli argomenti tecnici apportati a sostegno delle conclusioni) e che invece (a parte le solite denunce di inaffidabilità delle rivelazioni di BUSCETTA, che aveva parlato di un imputato PIPITONE, il quale si fingeva pazzo, di tal che i giudici avrebbero finito per credergli acriticamente anche in questo) si sono limitate ad osservare che l'imputato



aveva ottenuto ricoveri per osservazioni in base a preliminari e sommarie valutazioni degli istituti carcerari (che ovviamente non implicano alcun dato sicuramente indicativo, tra malattia reale e simulazione).

Ma le più rilevanti contestazioni attengono alla generale questione della utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", alla stregua di chiamata in correità o comunque di fonte di prova indiziaria da confrontare con gli altri elementi; in termini cioè che non si discostano dalle linee che hanno indotto la corte alle precisazioni preliminari di cui alla parte III (qui dunque integralmente richiamate) e che, nella specie, apporterebbero specifica dimostrazione della individuale inattendibilità della fonte, a sua volta insuscettibile di fornire riscontro ad altra, analoga, fonte ugualmente inaffidabile.

Se non che le censure difensive sulle rivelazioni dei "pentiti" (trascurando le insinuazioni circa la connivenza tra costoro e gli inquirenti, sulle quali - come si è detto - non merita immorare) si sono sostanzialmente ridotte, qui, alla questione della esatta individuazione della persona del chiamato in correità; e non tanto perchè il PIPITONE è stato indicato ora appartenente alla "famiglia" di Carini ora a quella di Villagrazia di Carini (laddove non è dato comprendere, al di là dell'enfasi dialettica delle difese, il reale grado di incidenza di una sfumatura che non è soltanto tale dal punto di vista terminologico, ma anche geografico, vista la contiguità delle località legate da un collegamento territoriale senza soluzione di continuità),

quanto per le reiterate, ed amplificate, divergenze riguardanti il nome dell'imputato, indicato come "Nino" invece che Angelo (e in concomitanza con la confusione di BUSCETTA che come "Angelo" avrebbe designato un fratello di "Nino"). E la confusione dipendente dal nome ha pure innestato un'altra vivace quanto ingiustificata polemica difensiva ai margini della separata vicenda giudiziaria che, giusta allegazione, avrebbe visto il PIPITONE assolto perchè il "Nino" di cui alle conversazioni telefoniche intercettate sarebbe stato altra persona (onde la protesta circa una pretesa disattenzione di giudizio spinta fino alla ignorata rilevanza di una simile circostanza).

Se non che, lungi dall'incedere in ingiustificati eccessi, le proposizioni difensive avrebbero potuto avvedersi che la sentenza di primo grado (la cui corposità doveva indurre ad una più attenta considerazione in relazione alla corrispondente mole del processo ed al non minore impegno che ha dovuto affrontare anche questa corte, a sua volta destinataria di una specifica messa in mora sulla puntuale trattazione delle questioni difensive) non aveva voluto certamente esprimere un decisivo giudizio basato su accertamenti esulanti dalla cognizione, meno che mai ignorando perfino l'opposto risultato giudiziario; ma piuttosto, come era peraltro doveroso nel contesto di una imputazione associativa (in cui, come si è detto e come è a tutti noto, sarebbe vano ricercare specifiche condotte afferenti a fatti delittuosi), si era delineato un necessario excursus della figura e della personalità



dell'imputato, contrassegnata pure da quelle vicende che nella prospettiva del giudice di una separata cognizione hanno il valore che possono assumere tutti i particolari di vita di un imputato.

Di tal che, non avendo nessun giudice la pretesa di invadere le cognizioni separate o di disattendere i giudicati, nulla può tuttavia impedire una complessiva valutazione delle fonti di prova sul fatto che, al di là delle speculazioni difensive, il nome con il quale l'imputato era comunemente noto era proprio "Nino"; perchè così lo conosce BUSCETTA (che magari si lascia psicologicamente condizionare dal clima processuale per introdurre un "Angelo", di parallela reminiscenza mnemonica, ma che non è certamente il frutto - secondo invece le gratuite insinuazioni - di una preordinata mistificazione, che sarebbe stata, altrimenti, documentata o basata su dati anagrafici ben noti ad inquirenti infedeli che li avessero voluti "suggerire"). Perchè come "Nino" lo conoscono pure tutti gli altri (trascurando CONTORNO, e non perchè la sua dichiarazione sarebbe oggetto di analoga "manipolazione" processuale, ma solo perchè alla fine nient'altro costui ha detto se non di avere sentito parlare, e basta, dei fratelli PIPITONE come "uomini d'onore"); fino ai nuovi "pentiti" di mafia che sono stati sentiti in questo grado di appello (anch'essi, ovviamente, destinatari di vivaci allegazioni a sospetto), come CALDERONE (pag.24 segg. dich. istr.), e soprattutto MARINO MANNOIA. Costui ha in particolare parlato (pag.69, 94, 245 dich. istr., ud. 5 gennaio 1990) di questo

PIPITONE, "inteso Nino", divenuto "reggente" di Carini (si noti come il "pentito" usi indifferentemente il nome di Carini o Villagrazia di Carini), indicandolo come anche coinvolto, con un fratello, nel traffico dell'eroina, tanto che lo stesso MARINO MANNOIA aveva personalmente consegnato l'eroina - per circa 10 chilogrammi - da lui stesso "lavorata"; laddove, oltre alle solite, ma di sterile contenuto, questioni di terminologia geografica, viene perfino addotto che la mancata (esatta) individuazione del fratello in questione (tra quelli di cui ai paragrafi seguenti) dovrebbe comportare la totale inutilizzabilità di tutta la fonte (argomento di evidentissima infondatezza negli stessi termini della prospettazione, in relazione alle regole di formazione del convincimento in base alle prove raccolte nel processo).

E la decisione impugnata é stata allora censurata per non avere tenuto conto (nella parte di sospetta indicazione degli incrementi patrimoniali dell'imputato, originariamente dedito alla cura di mandria di animali e divenuto in breve tempo imprenditore e dotato di notevoli capacità economiche) degli alti redditi ricavati dalla moglie del PIPITONE; in termini, dei quali non é dato cogliere la effettiva consistenza, posto che non si comprende se tali redditi - nella prospettazione difensiva - dovrebbero essere quegli stessi oggetto del sospetto e cioè, in definitiva, quelli infatti ricavati, alla stregua di utili o di fruttificazioni, dai medesimi investimenti finanziari o immobiliari, dei quali invece i giudici avevano dedotto



l'inspiegabilità dell'origine. Perchè, al di là dei circoli viziosi dialettici, finisce poi con l'essere, da una parte, apodittico che un mandriano (trascurando l'infermità di mente) sia produttore di cospicui redditi, ed inoltre ugualmente insignificante che le quote della società proprietaria di un albergo in zona di villeggiatura siano state alienate per allegata impossibilità dei pagare il corrispettivo (quando non si mette in corretta evidenza che tanto avviene in un periodo, 1982, in cui cominciano le vicende giudiziarie per queste imputazioni del PIPITONE, in quel tempo datosi pure alla latitanza; ma quando, soprattutto, non si considera la evidente contraddizione di una simile affermazione con quella poco prima sviluppata ai margini della dimostrazione dei cospicui redditi familiari).

Riducendo, dunque, l'analisi alla corretta e serena valutazione delle prove, in termini il cui tenore sia appropriato alla sede processuale, scevra da ogni condizionamento suggestivo nella stessa fisionomia della giurisdizione, non si può che prendere atto della evidente convergenza delle prove, viepiù rafforzate dagli apporti di cui alle acquisizioni sopravvenute; ricavandosi dunque la certezza che l'imputato era affiliato al sodalizio mafioso, anzi in posizione di sempre più ascendente esponenzialità, ed ampiamente dedito al traffico di stupefacenti, siccome inserito in una parallela organizzazione allo stesso preordinata.

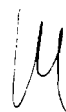
Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e'

premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 80 milioni di multa (p.b.



962837

art.74 = a.4 e lire 30 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.)).

La pena va dunque complessivamente stabilita in anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire 80 milioni di multa; e ad essa conseguono, oltre alla pena accessoria applicata in primo grado, anche le misure di sicurezza da una parte imposte dal titolo di reato e dall'altra resa necessaria dalla notevole pericolosità sociale dell'imputato, quale si desume dalle risultanze del processo sopra esaminate.

10.280. PIPITONE Giovan Battista e PIPITONE Vincenzo.

- Gli imputati sono stati giudicati responsabili del reato di ricettazione, così modificati i capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), e condannati alle pene di legge; sono stati inoltre assolti per insufficienza di prove dai capi 13 e 22. Hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione, mentre il procuratore generale non ha corredato da motivi la dichiarazione di appello (onde la relativa pronuncia di inammissibilità) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza. La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questi imputati era stata troppo negativamente influenzata da quella del fratello Angelo Antonino (supra, par.10.279); in particolare, e sostanzialmente soltanto, perchè gli stessi erano interessati, tramite le rispettive consorti, nella gestione di una società, "GE.CO.T.A.", che nell'ottobre del 1981 aveva acquistato un albergo, ed avevano inoltre acquistato un terreno, anch'esso fittiziamente intestato alle mogli, per un corrispettivo cospicuo. Laddove tali notevoli disponibilità finanziarie potevano essere derivanti dalle illecite attività poste in essere dalla "famiglia" di loro appartenenza e, in particolare, dal traffico di sostanze stupefacenti.

E tuttavia di tali argomenti ha fatto giusta



contestazione la difesa, quando ha osservato che un'ipotesi accusatoria di questo genere avrebbe dovuto trovare ulteriore e più specifico riscontro in dati (aggiungasi: obiettivi o anche solo logici) che tuttavia questo processo non ha acquisito (come si ricava dalla coerente conclusione del procuratore generale, che altro argomento non ha saputo indicare).

Si impone, dunque, l'assoluzione.

962840

10.281. PIPITONE Vincenzo. - La posizione di questo
imputato é stata esaminata nel par. 10.280.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'V. P.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few loops and a vertical stroke.

962841

10.282. PRESTIFILIPPO Giovanni (nato nel 1921). -

L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; e' stato inoltre assolto per insufficienza di prove da altre imputazioni.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione dolendosi solo delle assoluzioni dai reati di cui ai capi 398 e 399.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta esiguità della pena inflitta, per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni

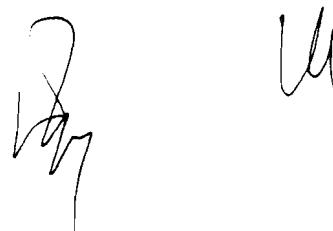
coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello, rinunciando il procuratore generale ad insistere per i capi 398 e 399.

Osserva, ciò premesso, la corte che le imputazioni di cui ai capi 398 e 399 sono state esaminate nel par.9.28, al quale si rinvia. Invece, quanto alle residue assoluzioni dubitative, le stesse, poichè non vi è appello del pubblico ministero, vanno automaticamente adeguate al nuovo regime processuale (rinviandosi, in particolare, quanto al contenuto delle risultanze relative all'omicidio MAFARA-GRADO - capi 147, 148, 149 - al par.6.16).

Quanto alle imputazioni di associazione per delinquere mafioso e traffico di stupefacenti si osserva quanto segue.

I primi giudici avevano osservato che l'imputato era stato concordemente designato da Tommaso BUSCETTA e da Salvatore CONTORNO quale esponente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, nella quale intorno agli anni sessanta aveva assunto la qualifica di "capo".

In particolare il CONTORNO, nelle sue numerose citazioni riguardanti questo imputato (ff.456532, 456572, 456583 segg., 456587, 456592, 456665, 456668 segg., 456674 segg., 456678, 456681 segg., 456688, 456692 segg., 456698, 456732, 456734 segg.), aveva collocato questo (come gli altri parenti, e specialmente il fratello Salvatore, detto "bruciamontagna" - infra par. 10.287 - ed il cugino suo omonimo - infra paragrafo seguente) in un ruolo esponenziale notevole nella cosca mafiosa. E se pure i riferimenti agli omicidi MAFARA-GRADO, ovvero i fatti

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'M. G.', and the one on the right is a simpler signature, possibly 'U'.

cosiddetti dell'"esodo da Ciaculli" (v. sedi richiamate) non avevano avuto uno sbocco positivo nel senso ipotizzato dall'accusa, la figura di questi soggetti, saldamente inseriti nel contesto ambientale predetto nel corso della "guerra di mafia", ed alla stessa sopravvissuti, ne é rimasta ugualmente connotata da significativi toni indiziari.

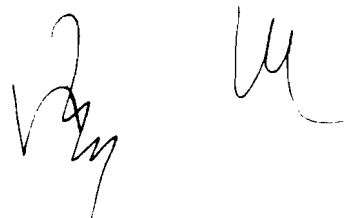
In realtà (anche se, a sua volta, apparentemente irrilevante), il dato di maggiore incidenza, o almeno di iniziale impostazione ai fini ricostruttivi, era riferibile al fatto che l'imputato é padre di Mario Giovanni PRESTIFILIPPO, indicato da tutte le fonti come spietato "killer" di "cosa nostra" (ucciso nel corso del dibattimento di primo grado); il che assumeva un significato ben più caratterizzato del mero dato, occasionale, del rapporto di parentela, perchè stava ad attestare un coinvolgimento familiare di tipo organico nell'organizzazione mafiosa, come vieppiù comprovato dall'uguale inserimento in essa anche dell'altro figlio dell'imputato, Giuseppe Francesco (infra, par.10.285).

Per vero, i primi giudici avevano pure ricordato (ma solo per sottolineare il risalente ruolo di primo piano dell'imputato nell'ambiente mafioso: onde l'inconsistenza delle proteste difensive) che fin dai primi degli anni sessanta, quando cioè il PRESTIFILIPPO era stato posto al rango direttivo della cellula aggregativa, si erano verificati significativi episodi, come un attentato con dinamite contenuta in un'auto abbandonata vicino alla casa

dello stesso imputato (in ordine al quale fatto é superfluo approfondire se si trattasse, come affermato da BUSCETTA, di un attentato proprio diretto contro di lui), ovvero quelli culminati nel famoso processo di Catanzaro (ai margini del quale ogni valutazione sull'esito del giudizio é certamente ultronea); o infine, come quello collegato al primo arresto di Luciano LEGGIO, laddove un certo Francesco Paolo MARINO avrebbe riferito di avere aiutato il LEGGIO per volontà dei GRECO di Ciaculli e di altri associati, ed era poi risultato che il capo dei corleonesi aveva fatto durante la sua latitanza uso dei locali di un immobile di appartenenza del PRESTIFILIPPO; fatti, dunque, che concorrevano a dimostrare l'inserimento ambientale di cui si é detto, e senza alcuna pretesa di riesumare avvenimenti pregressi o di rimettere in discussione esiti di indagini o di giudizi.

Il dato che era comunque emerso, in concorrente portata indiziaria, era stato l'inserimento del PRESTIFILIPPO in un complesso di attività economiche, significative peraltro perchè tutte gestite in collegamento con esponenti mafiosi, e dalle quali lo stesso aveva ricavato un cospicuo patrimonio immobiliare; tanto che CONTORNO aveva potuto dire che si era verificata una specie di "esplosione economica": considerazioni supportate dal "pentito" con il parallelo riferimento al fatto che in quello stesso periodo i PRESTIFILIPPO si erano attivamente dedicati al traffico di stupefacenti.

Come si era detto in altre sedi (e già nelle posizioni di Michele GRECO e dei fratelli MARSALONE: parr. 10.172,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'V' followed by a flourish. The second signature is a cursive 'M' followed by a long horizontal line.

10.237, 10.238), il CONTORNO aveva in particolare precisato che Giovanni PRESTIFILIPPO era cointeressato alla gestione della raffineria di eroina tenuta dal GRECO nella loro proprietà di "Favarella" e che gli stessi, ritenendo il posto poco affidabile, avevano trasferito in un edificio di proprietà appunto dei fratelli PRESTIFILIPPO (f.456682); laddove i dubbi sulle indicazioni di questo "pentito" - condivisi da questa corte - attengono alla riferibilità al GRECO di quell'attività, ma finiscono per proiettare un'ombra sulla collegata posizione del PRESTIFILIPPO (v. pure par. 10.287), ancorchè solo sullo specifico episodio di traffico di stupefacenti.

Per altro verso, l'inserimento (anche) dell'imputato in un contesto criminoso finalizzato ad un programma di sfruttamento dei traffici di stupefacenti, era stato dimostrato anche dalle indagini bancarie, le quali avevano consentito di accertare rapporti dell'imputato con Nicolò GRECO (indicato da CONTORNO come persona a lui molto vicina), con Vincenzo BUFFA, con Domenico FEDERICO e con Giovanni OLIVERI; ma il dato più significativo era stato offerto dal rilevato collegamento con l'organizzazione facente capo a Tommaso SPADARO (il PRESTIFILIPPO aveva negoziato due vaglia bancari da dieci milioni ciascuno, che si era accertato che facevano parte di un gruppo di assegni per complessivi 500 milioni di lire, distribuiti fra tutti i finanziatori del traffico medesimo).

A fronte di queste premesse, non può dubitarsi, in primo luogo, della sicura affiliazione dell'imputato al

sodalizio mafioso; laddove le indicazioni, coerenti e convergenti, dei "pentiti" già escussi in primo grado sono state ulteriormente suffragate dalle rivelazioni dei collaboratori intervenuti nel giudizio di appello, dove non solo si è conseguita conferma da parte di CALDERONE (pag. 115 dich. istr.) del livello di inserimento dei giovani figli del PRESTIFILIPPO e del di lui fratello detto "Totò bruciamontagna", ma soprattutto si è appreso da parte di MARINO MANNOIA (a conferma delle dichiarazioni istruttorie acquisite) che l'odierno imputato "anticamente era il rappresentante di Ciaculli" e poi ne era rimasto il "consigliere" (ud. 5 gennaio 1990).

Quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si è già accennato come la corte abbia ritenuto di dovere svalutare la portata delle rivelazioni di CONTORNO (cit.) sulla raffineria che sarebbe stata poi impiantata nel fondo "Favarella" del GRECO (rectius, nelle case coloniche dei GALATI) e poi "trasferita" in un immobile del PRESTIFILIPPO. Ma, per quanto qui interessa aggiungere, la posizione dell'odierno imputato sarebbe correlata, nel tenore stesso della dichiarazione del "pentito", alla comproprietà dell'immobile in questione; di guisa che l'episodio, non corredato da ulteriori e specifici riferimenti, se apre un varco indiziario non indifferente, anche in relazione all'inserimento del PRESTIFILIPPO nell'organizzazione preordinata ai risultati speculativi del traffico medesimo (nei termini di cui subito si dirà), risulta tuttavia sfornito di una sua consistente certezza

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'Mg'. The second signature is a simpler, more upright cursive mark that appears to be 'U'.

sul punto dell'effettivo apporto operativo da parte dello stesso.

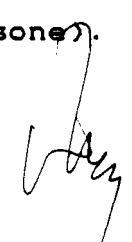
Viceversa, le convergenti indicazioni dei "pentiti" sulla cointeressenza (anche) dell'odierno imputato nella organizzazione predetta, hanno trovato indubbio e fondato supporto nelle residue risultanze indiziarie, come le ricordate vicende economiche del PRESTIFILIPPO, connotate da un arricchimento fuori del comune, e soprattutto, sul piano specifico, le inequivocabili risultanze bancarie, fra le quali spiccano i due assegni da lire dieci milioni rientranti nel giro della (comprovata, come da trattazione svolte in altre sedi) distribuzione di utili da parte del gruppo capeggiato da Tommaso SPADARO (e difatti quegli assegni erano stati tutti destinati a soggetti che avevano avuto cointeressenze speculative nel traffico medesimo).

E il convincimento è viepiù rafforzato dagli stessi atteggiamenti difensivi dell'imputato, il quale si è da una parte occupato di dimostrare l'alta redditività del commercio degli agrumi e delle fonti di acqua possedute (quasi che l'indagine non avesse dovuto riguardare, se mai, le provenienze originarie di questi beni), e d'altra parte, dopo avere appunto contestato l'assunto accusatorio della inesistenza di giustificate fonti di reddito proporzionate agli incrementi patrimoniali, ha finito con il negare la consistenza (ingiustificata) delle proprietà indicate.

Ed è pure significativo l'esame delle giustificazioni (fornite originariamente all'inizio delle indagini - ff.421153 segg. - e ribadite nelle successive posizioni

processuali) circa i due assegni ricevuti da Francesco SAMPINO ed emessi all'ordine di Antonietta SAMPINO, del gruppo appunto degli SPADARO: v. per riferimenti, (ivi); i quali sarebbero stati il pagamento di un acconto da lui ricevuto dal SAMPINO per una non più realizzata compravendita immobiliare, sottoposta a condizione risolutiva per il caso di inedificabilità, e che tuttavia (malgrado la clausola, a tacer d'altro) non era stata formalizzata in un compromesso redatto per iscritto, ed inoltre era stata risolta con la restituzione dell'acconto stesso, ma naturalmente corrisposto dal PRESTIFILIPPO in tutto denaro contante. Laddove, non è questione (processuale) di onere della prova circa i fatti dedotti a sostegno della difesa, a fronte di un quadro indiziario già intuitivamente significativo e certamente idoneo a sorreggere il convincimento complessivo.

In ordine alla determinazione della pena, vanno adottati criteri mediamente impiegati nella generalità dei casi, che questa posizione processuale non impone disattendere in modo sostanziale (ma prendendo comunque atto delle doglianze del procuratore generale), e pertanto (escludendo, anche qui, un'ipotesi di attenuazione) per il reato di quell'articolo 416-bis c.p. (come precisato nella parte IV) essa va determinata in anni sei di reclusione (p.b. a. 4 e mesi 6 + aggravante c.6); mentre per il reato di cui al capo 13 va fissata in anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. a.5 e lire 20 milioni + aggravante del numero delle persone).



La pena accessoria e le misure di sicurezza inflitte in primo grado sono giustificate dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale connessa alla particolare insidia dipendente dalla natura e dai metodi di funzionamento del sodalizio mafioso.

10.283. PRESTIFILIPPO Giovanni (nato nel 1927). -

L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione piena, data la totale inidoneità del quadro probatorio.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello solo in ordine all'assoluzione di cui ai capi 1 e 10, deducendo che Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato come affiliato alla "famiglia" di Ciaculli, unitamente ai figli Girolamo e Santo (quest'ultimo ucciso nelle more del processo), i quali erano soliti accompagnarsi ai cugini Mario (anche lui ucciso) e Giuseppe, figli dell'omonimo imputato, nonché a Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", ed ai figli di Michele e Salvatore GRECO.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha concluso per la condanna (ma precisando nella requisitoria depositata per iscritto che poteva mantenersi la pronunzia di primo grado; laddove lo stesso requirente aveva tuttavia avvertito che, nel caso di difformità tra le richieste orali e quelle scritte, le prime sarebbero state da attribuire ad

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly reading 'V. M. M.', and the one on the right is a simpler signature, possibly reading 'U'.

errore e le seconde invece quelle effettivamente formulate).

La difesa ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la valutazione dei primi giudici, in ordine alle imputazioni devolute (per le altre, un adeguamento della formula è automatico effetto di legge), non può che apparire riduttiva e dunque suscettibile di riforma nel senso propugnato dall'accusa.

Ed invero il PRESTIFILIPPO era stato indicato da Salvatore CONTORNO (ff.456532-456682) quale affiliato (insieme ai figli Girolamo e Santo) alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli, con la precisazione che costui, impiegato presso l'azienda della nettezza urbana (e per questo chiamato nell'ambiente con l'appellativo di "spazzino") era una persona normalmente adibita dall'organizzazione a compiti di copertura, consentitigli dall'attività ufficialmente esercitata (grazie alla quale aveva potuto ottenere la licenza di porto d'armi).

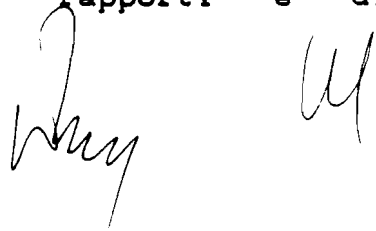
Peraltro, a giudizio della corte di primo grado, l'indicazione doveva ritenersi univoca e affidabile in quanto corredata dal particolare del possesso di alcuni terreni contigui al fondo "Favarella", adibiti a porcilaia, di cui era stata riscontrata la veridicità (senza dire poi che da una documentazione fotografica rinvenuta in casa dell'imputato erano stati comprovati i - negati - rapporti con gli altri soggetti della cosca).

E tuttavia quei giudici, sulla falsariga del rigoroso

criterio (di cui questa corte ha disatteso la fondatezza metodologica) secondo il quale la sola rivelazione (di CONTORNO, di regola) non avrebbe potuto giustificare la condanna, hanno pronunciato assoluzione.

Se non che è agevole osservare (a specifico corollario delle considerazioni svolte in via generale nella parte III, intuitivamente richiamate nell'analisi delle posizioni individuali) che in realtà la chiamata in correità da parte del "pentito" si atteggiava (come, ripetesi, neppure disconosciuto in primo grado) in termini di oggettiva consistenza di attendibilità; a tacer d'altro, a cagione del coerente inserimento dell'imputato in quel contesto ambientale fortemente contrassegnato da connotazioni associative ben qualificate nel settore della criminalità organizzata.

Basti pensare all'inserimento, e non soltanto in termini di mera adesione (e cioè di generica predisposizione all'assolvimento dei compiti associativi) ma di specifica assunzione di ruoli operativi assai avanzati da parte degli stessi congiunti e perfino del figlio Santo (come si è detto, ucciso negli ultimi assetti dell'organizzazione mafiosa), per ricavare un quadro generale di insieme nel quale affatto coerenti e consistenti non potevano che apparire i riferimenti del collaboratore (si ricordi quello relativo all'attività lavorativa svolta dall'imputato, che non era solo utile per definire i dati di riconoscimento del chiamato in correità, ma apportava l'ulteriore, sotteso, significato di una familiarità di rapporti e di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'W' followed by a vertical stroke. The second signature is a simpler, more compact cursive mark.

frequentazioni, tali da giustificare il dato confidenziale promanante appunto dalla riconosciuta disponibilità).

Di guisa che le successive rivelazioni di MARINO MANNOIA (dunque tutt'altro che eziologicamente generate in un quadro di perversa logica accusatoria) hanno finito con il proiettare il loro significato di sostegno alla tesi dell'accusa in modo incontrovertibile, in quanto esse stesse corredate da inequivocabili riferimenti alla persona dell'imputato (anche da questo "pentito" definito "lo spazzino", padre di Santo PRESTIPILIPPO, a sua volta "uomo d'onore" ucciso per mano di soggetti ivi indicati: ud.5 gennaio 1990).

Va dunque, affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella parte IV.

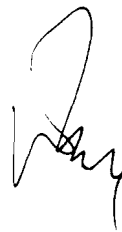
In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la pena va determinata (secondo i parametri di massima impiegati nel processo) in anni 5 e mesi 4 di reclusione (p.b. a.4 + aggravante c.6), e ad essa consegue l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, nonché la misura di sicurezza imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale insita nella natura e nella struttura del sodalizio.

10.284. PRESTIFILIPPO Girolamo. - L'imputato é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti)), ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello contro l'assoluzione soltanto dai capi 1 e 10, deducendo che Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato come un soggetto affiliato alla "famiglia" di Ciaculli, unitamente al padre ed al fratello, e che era solito accompagnarsi ai cugini Mario e Giuseppe PRESTIFILIPPO, a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" ed ai figli di Michele e Salvatore GRECO.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di appello (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha concluso per la condanna (ma precisando nella requisitoria depositata per iscritto che poteva mantenersi la pronunzia di primo grado; laddove lo stesso requirente aveva tuttavia avvertito che, nel caso di difformità tra le richieste orali e quelle scritte le prime sarebbero state da attribuire ad errore e le seconde invece quelle effettivamente formulate).

La difesa ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello.



Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione impugnata va mantenuta.

Ed infatti la posizione di questo imputato può considerarsi corrispondente a quella del padre, Giovanni PRESTIFILIPPO (par.10.283), in quanto anche lui raggiunto dalle rivelazioni di Salvatore CONTORNO (sul cui contenuto si fa rinvio alla sede richiamata).

Se non che, a differenza appunto del caso precedente, la pur consistente portata della chiamata in correità da parte di CONTORNO (ripetesi, adeguatamente suffragata da una ragionevole definizione del quadro ambientale di inserimento dell'imputato) ha trovato un momento di non trascurabile perplessità nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (all'ud. del 5 gennaio 1990) è stato preciso nel confermare che solo il padre ed il fratello ucciso erano "uomini d'onore". E se pure la corte non può sentirsi vincolata da una sola indicazione di tal genere (specie in relazione al fatto che questo "pentito", come si è detto altre volte, ha inteso spesso riferirsi all'aspetto rituale dell'affiliazione a "cosa nostra", che dunque può prescindere dai riflessi giuridico-penali quanto alla condotta individuata), non può tuttavia sottacersi che il dubbio inserito finisca per compromettere perfino la portata delle rivelazioni di CONTORNO, il quale, in ipotesi, potrebbe avere recepito solo il dato esteriore delle compagnie abitualmente frequentate dall'imputato).

E tutto ciò, nella corretta valutazione delle prove, non può che refluire alla fine a favore dell'imputato, il

quale va pertanto assolto.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping tail that extends downwards.A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few quick, fluid strokes.